SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2006.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2006 Semplificato e modello 770/2006 Ordinario, relativi all'anno 2005.

06A04036

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. **164.**

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l'articolo 1, comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati concernente l'articolo 14, comma 2, ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità nazionale per la fascia dei professori associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;

c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;

d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale;

e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

Art. 3.

Idoneità scientifica nazionale

1. L'idoneità scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

2. L'idoneità scientifica è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturità scientifica per la fascia dei professori associati.

3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.

4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneità scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento.

Art. 4.

Numero massimo di idoneità scientifiche

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneità scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al numero di posti da coprire indicato dalle università, per i quali è garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire, attivando le procedure d'idoneità scientifica nazionale e le successive procedure selettive ai sensi dell'articolo 13, nell'ambito della programmazione, di cui all'articolo 1-*ter*, lettera *e)*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'arti-

colo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già concluse non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.

4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.

Art. 5.

Quote riservate per la fascia dei professori ordinari

1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai quali può essere attribuita l'idoneità scientifica nazionale è incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del numero risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 4, comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano un'anzianità di servizio nella stessa fascia, non inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN.

Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore.

Art. 6.

Liste di commissari nazionali

1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 7, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.

2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.

3. L'elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonché ai professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell'idoneità nazionale da non oltre quattro anni. L'elettorato passivo è attribuito per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi.

5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista è formata da quindici commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nel caso che non venga raggiunto il numero di commissari nazionali richiesto si procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva.

6. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a quindici, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all'articolo 5. In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto di immediata rieleggibilità nei confronti di due terzi degli appartenenti al settore, individuati mediante sorteggio.

7. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi da 1 a 6 sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni.

8. L'eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle liste è effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 7.

Commissioni di valutazione

1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore è composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalità telematiche dalle corrispondenti liste di commissari nazionali di cui all'articolo 6. I componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio.

2. Per i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione è composta da cinque professori ordinari.

3. Per i giudizi idoneativi a professore associato la commissione è composta da tre professori ordinari e

due professori associati confermati. I professori ordinari sorteggiati quali componenti di commissione, sia nei giudizi a professore ordinario sia nei giudizi a professore associato, devono optare per l'una o per l'altra commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da parte del Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare la commissione di cui il professore ordinario fa parte con conseguente sostituzione nella commissione da cui il medesimo è estromesso.

4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d'ufficio, salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro.

5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalità di cui al comma 1.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni già compiuti prima della sostituzione.

7. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 8.

Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni tre anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. All'attuazione del presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Art. 9.

Lavori delle commissioni di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite password consegnata al presidente della commissione dal responsabile del procedimento.

3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il *curriculum* complessivo del candidato anche con riferimento all'attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;

c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;

d) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;

g) entità e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti interessati;

h) entità e caratteristiche delle attività svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.

4. Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.

5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli, nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono anche una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

6. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.

7. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, il Ministro può concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini su indicati, il Ministro sostituisce l'intera commissione, ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalità di cui all'articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. Salva la responsabilità disciplinare, i commissari ai quali è imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi.

8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

9. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell'idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.

Art. 10.

Controllo di legittimità degli atti

1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 9, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al CUN per il parere di legittimità, dandone comunicazione al Ministero.

2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal parere.

3. Nel caso in cui emergano rilievi di legittimità il Ministro riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.

4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.

5. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.

Art. 11.

Limite di ammissibilità ai giudizi idoneativi

1. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative e non conseguono l'idoneità non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 12.

Bandi di indizione dei giudizi idoneativi

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale* e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le modalità e i tempi, non inferiori a trenta giorni e comunque non superiori a cinquanta, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.

2. La partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Ai professori ordinari e ai possessori dell'idoneità scientifica per le fasce dei professori ordinari è preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento dell'idoneità scientifica per la fascia dei professori associati nello stesso settore o in settori affini.

3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.

4. Per ciascuna procedura idoneativa l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.

Art. 13.

Procedure per la chiamata dei professori universitari

1. Le università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell'idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, è pari al cento per cento.

2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati:

a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 è riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) una ulteriore quota dell'uno per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.

3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore.

4. L'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché a quelle per posti di professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O. reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il comma 5, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) prevede:

«5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera *a)*, numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera *a)*, numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera *a)*, numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera *a)*, numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

— La legge 3 luglio 1998, n. 210 recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1998, n. 155.

Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si veda la nota alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 1-*ter*, lettera *e)*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.), convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 recita:

«Art. 1-*ter (Programmazione e valutazione delle università)*. — 1. A decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare:

a)-d) (*omissis*);

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 51 della legge 7 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma».

— Il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) recita:

«105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente».

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, si veda la nota all'art. 4.

Note all'art. 7:

— L'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 prevede:

«Art. 9.1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Nota all'art. 12:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica):

«9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.».

— Per il titolo della legge 3 luglio 1998, n. 210, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 14:

— L'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) prevede:

«Art. 12. — 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 4

del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5.

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.».

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota alle premesse.

— Il comma 4, dell'art. 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale) prevede:

«4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere stesso.

— Per il titolo della legge 4 novembre 2005, n. 230 si veda la nota alle premesse.

06G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2006.

Recepimento della direttiva 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2004, recante recepimento della direttiva n. 2003/95/CE della Commissione del 27 ottobre 2003, riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2005;

Vista la direttiva 2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004 recante modifica alla direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato XVII del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 è modificato come segue:

a) sono inseriti i requisiti di purezza degli additivi E 907 poli-1-decene idrogenato, E 1517 diacetato di glicerile ed E 1519 alcol benzilico indicati nell'allegato al presente decreto;

b) sono sostituiti i requisiti di purezza della carragenina E407 e dell'alga euchema trasformata E407a con i requisiti di purezza indicati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 316

ALLEGATO

E 407 CARRAGENINA

Sinonimi	I prodotti commerciali sono venduti sotto varie denominazioni, come ad esempio: Musco d'Irlanda Eucheuman (da Eucheuma spp.) Iridophycan (da Iridaea spp.) Hypnean (da Hypnea spp.) Furcellaria o agar di Danimarca (da Furcellaria fastigiata) Carragenina (da Chondrus e Gigartina spp)
Definizione	La carragenina è ottenuta per estrazione acquosa a partire da alghe delle famiglie delle Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae e Furcellariaceae, appartenenti alla classe delle Rhodophyceae (alghe rosse). I soli precipitanti organici autorizzati sono il metanolo,l'etanolo e il propan-2-olo. La carragenina è costituita essenzialmente di sali di potassio, di sodio, di magnesio e di calcio di esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. La carragenina non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente
Einecs	232-524-2
Descrizione	Polvere di colore da giallastro a incolore, di consistenza da grossolana a fine, e praticamente priva di odore
Identificazione	
A. Prove positive per galattosio, anidrogalattosio e solfato	
Purezza	
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	Non più dello 0,1 %, singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C di una soluzione all'1,5 %	Non meno di 5 mPa.s
Perdita per essiccamento	Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)
Solfato	Non meno del 15 % e non più del 40 % su base anidra (espresso in SO_4)
Ceneri	Non meno del 15 % e non più del 40 % determinate su base anidra determinato a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida	Non più dell'1 % su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non più del 2 % su base anidra (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	Non più del 5 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

Conteggio totale della placca	Non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	Non più di 300 colonie per grammo
E. coli	Negativo in 5 g
Salmonella spp.	Negativo in 10 g

E 407a ALGA EUCHEUMA TRASFORMATA

Sinonimi	PES (acronimo di "processed eucheuma seaweed")
Definizione	L'alga eucheuma trasformata si ottiene per trattamento acquoso alcalino (KOH) dei ceppi naturali delle alghe Eucheuma cottonii e Eucheuma spinosum, della classe delle Rhodophyceae (alghe rosse), per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fresca ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che, per idrolisi, danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. Nel prodotto è inoltre presente fino al 15 % di algal cellulosa. La carragenina nell'alga eucheuma trasformata non dev'essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente
Descrizione	Polvere di colore da marrone chiaro a giallastro, di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore
Identificazione	
A. Prova positiva per galattosio, anidrogalattosio e solfato	
B. Solubilità	Forma soluzioni torbide e viscose in acqua. Insolubile in etanolo
Purezza	
Tenore di metanolo, etanolo e propan-2-olo	Non più dello 0,1 % singolarmente o in combinazione
Viscosità a 75 °C in una soluzione all'1,5 %	Non meno di 5 mPa.s
Perdita all'essiccamento	Non più del 12 % (105 °C, quattro ore)
Solfato	Non meno del 15 % e non più del 40 % su base essiccata (come SO4)
Ceneri	Non meno del 15 % e non più del 40 % determinate su base essiccata a 550 °C
Ceneri insolubili in soluzione acida	Non più dell'1 % su base essiccata (insolubili in acido cloridrico al 10 %)
Sostanze insolubili in soluzione acida	Non meno dell'8 % e non più del 15 % su base essiccata (insolubili in acido solforico all'1 % v/v)
Carragenina a basso peso molecolare (proporzione di cui il peso molecolare è inferiore a 50 kDa)	Non più del 5 %

Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Conta totale in piastra	Non più di 5 000 colonie per grammo
Lieviti e muffe	Non più di 300 colonie per grammo
E. coli	Negativo in 5 g.
Salmonella spp.	Negativo in 10 g

E 907 POLI-1-DECENE IDROGENATO

Sinonimi	Polidec-1-ene idrogenato Poli-alfa-olefina idrogenata
Definizione	
Formula chimica	$C_{10n}H_{20n+2}$ dove n = 3 — 6
Peso molecolare	560 (media)
Composizione	Non meno del 98,5 % di poli-1-decene idrogenato, avente la seguente distribuzione oligomerica: C_{30}: 13 — 37 % C_{40}: 35 — 70 % C_{50}: 9 — 25 % C_{60}: 1 — 7 %
Descrizione	Liquido viscoso, incolore e inodore
Identificazione	
A. Solubilità	Insolubile nell'acqua, leggermente solubile nell'etanolo; solubile nel toluene
B. Combustione	La combustione produce una fiamma brillante e un odore caratteristico simile a quello della paraffina
Purezza	
Viscosità	Tra $5,7 \times 10^{-6}$ e $6,1 \times 10^{-6}$ m^2s^{-1} a 100 °C
Composti con numero di carbonio inferiore a 30	Non più dell'1,5 %
Sostanze facilmente carbonizzabili	Dopo essere stato agitato per 10 minuti in un bagno di acqua bollente, un tubo di acido solforico contenente un campione di 5 g di poli-1-decene idrogenato non è più scuro di un colore paglierino molto leggero.
Nichel	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg

E 1517 DIACETATO DI GLICERILE

Sinonimi	Diacetina
Definizione	Il diacetato di glicerile consiste essenzialmente in una miscela di diacetati di glicerolo 1,2 e 1,3, con quantità minime di monoesteri e di triesteri
Denominazioni chimiche	Diacetato di glicerile Diacetato di 1,2,3-propantriolo
Formula chimica	$C_7H_{12}O_5$
Peso molecolare	176,17
Composizione	Non meno del 94,0 %
Descrizione	Liquido chiaro, incolore, igroscopico, leggermente oleoso, con un leggero odore grasso
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile nell'acqua, miscibile con etanolo
B. Prove positive di ricerca del glicerolo e dell'acetato	
C. Gravità specifica	d_{20}^{20}: 1,175 — 1,195
D. Intervallo di ebollizione	Tra 259 e 261 °C
Purezza	
Ceneri totali	Non più dello 0.02 %
Acidità	Non più dello 0,4 % (come acido acetico)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg

E 1519 ALCOL BENZILICO

Sinonimi	Fenilcarbinolo Alcol fenilmetilico Benzene-metanolo Alfa-idrossitoluene
Definizione	
Denominazioni chimiche	Alcol benzilico Fenilmetanolo
Formula chimica	C_7H_8O
Peso molecolare	108,14
Composizione	Non meno del 98,0 %

Descrizione	Liquido chiaro e incolore con un leggero odore aromatico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile nell'acqua, nell' etanolo e nell'etere
B. Indice di rifrazione	$[n]D^{20}$:1,538 – 1,541
C. Gravità specifica	d_{25}^{25}: 1,042 — 1,047
D. Test positivo di ricerca di perossidi	
Purezza	
Intervallo di distillazione	Non meno del 95 % volume/volume: distillazione tra 202 e 208 °C
Indice di acidità	Non più di 0,5
Aldeidi	Non più di 0,2 % volume/volume (come benzaldeide)
Piombo	Non più di 5 mg/kg

06A4255

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2006.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visti la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro e l'art. 410 c.p.c. circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 642/2005 del 20 aprile 2005, di ricostituzione della commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota dell'Unindustria di Venezia prot. n. 159 del 24 marzo 2006 con la quale si comunica la designazione del sig. Giuliano Trovò quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Mauro Bulsei, dimissionario;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Il sig. Giuliano Trovò nato a Solesino (Padova) il 16 settembre 1946 è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Venezia, 10 aprile 2006

Il direttore provinciale: MONACO

06A04253

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Three Stars - Soc. Coop. a r.l., in liquidazione», in Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006 con il quale la «Coop. Three Stars - Soc. Coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Napoli, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg.ri Raffaele Cappiello, Antonio Maresca, Francesco Antonio Ferrucci sono stati nominati commissari liquidatori;

Constatate le dimissioni dell'avv. Raffaele Cappiello;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Boffa, nato a Napoli il 17 marzo 1968, con studio in Napoli, via Vito Fornari n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Raffaele Cappiello, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04225

DECRETO 10 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà e sviluppo Coop. di solidarietà sociale a r.l.», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Solidarietà e sviluppo cooperativa sociale - Cooperativa di solidarietà sociale a r.l.» con sede in Campobasso, costituita in data 7 luglio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Rossi Antonio di Campobasso, REA n. 78463, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vinci Domenico, nato a Taranto il 22 gennaio 1970 con studio in Firenze, via Ricasoli n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04220

DECRETO 10 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Fly P.S.C.R.L.», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fly P.S.C.R.L.», con sede in Rovigo, costituita in data 4 dicembre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Gabinio Claudio, REA n. 129017, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Zanin Guido, nato a Padova il 23 novembre 1964, con studio in Mestre, Vicolo Rapisardi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04221

DECRETO 10 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Ricostruzione Raponese a r.l.», in Rapone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La «Ricostruzione Raponese P.S.C. a r.l.», con sede in Rapone (Potenza), costituita in data 2 febbraio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Zotta di Potenza, REA n. 58235, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Tirico Dante, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963 con studio in Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04222

DECRETO 10 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Fortorina Società cooperativa a r.l.», in Pesco Sannita, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Fortorina Società cooperativa a r.l.», con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita in data 18 luglio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Giordano Mario di Benevento, REA n. 70546, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Napoletano Antonio, nato a Ercolano (Napoli) il 2 novembre 1940 residente in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), piazza della Concordia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04223

DECRETO 10 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Allevamenti Associati S.r.l.», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Allevamenti Associati a r.l.», con sede in Campobasso, costituita in data 2 giugno 1980 con atto a rogito del notaio dott. Ricciardi Riccardo di Santa Croce di Magliano (Campobasso), REA n. 67939, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Napoletano Antonio, nato a Ercolano (Napoli) il 2 novembre 1940, residente in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), piazza della Concordia n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04224

DECRETO 10 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola del Molise orientale - Società cooperativa a r.l. - C.O.M.O.», in Guglionesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa ortofrutticola del Molise orientale - Società cooperativa a r.l. - C.O.M.O.», con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita in data 17 ottobre 1970 con atto a rogito del notaio dott. Macchiagodena Giuseppe di Termoli (Campobasso), R.E.A. n. 57073, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vinci Domenico nato a Taranto il 22 gennaio 1970 con studio in Firenze, via Ricasoli n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A04231

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2006.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 126-*bis* del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»;

Ravvisata la necessità di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero;

Ravvisata la necessità di modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Modifica all'art. 1, comma 2

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14».

Art. 2.

Modifica all'art. 6, comma 4

1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie».

Art. 3.

Modifiche all'allegato 3

1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Roma, 30 marzo 2006

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO *1*

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA

(Art. 126 bis del codice della strada)

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. (   ), il

______________, titolare della patente di guida della categoria ______ n.

__________________ ha frequentato presso quest_ (autoscuola/ente) il corso per il

recupero dei punti della patente di guida dal __________ al __________

per un totale di (12/18) ore.

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)

Il firmatario del presente attestato si assume tutte le responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

06A04230

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 aprile 2006.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 317/Ric. del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione dell'8 marzo 2006, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Veneto.

Blue Box Group S.r.l.

Via E. Mattei, 20 - 35028 Piove di Sacco (Padova).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio 29.72. Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione.

Punto di primo contatto.

Tel. 0444-976111 - E-mail: Francesco_ferrari@bluebox.it

Fax 0444-976416 - Sito Internet: www.bluebox.it

Polesine Innovazione Azienda Speciale CCIAA di Rovigo.

Via Del Commercio, 43 - 45100 Rovigo.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 64.2 Telecomunicazioni; 73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria; 72.2 Realizzazione di software e consulenza in informatica.

Punto di primo contatto.

Tel. 0425-471578 - E-mail: laboratorio-ricerca@polesineinnovazione.it

Fax 0425-471578 - Sito Internet: www.polesineinnovazione.it

Fenice S.p.a.

Via del Lavoro, 1 - 36078 Valdagno (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 24.66.6. Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio.

Punto di primo contatto.

Tel. 0445-424888 - E-mail: info@fenice.com

Fax 0445-403607 - Sito Internet: www.fenice.com

Lombardia.

Gicar S.r.l.

Via Como angolo via Laghetto - 23807 Merate (Lecco).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.20.1 Studio e sviluppo di apparecchi di misura elettrici ed elettronici comprese parti staccate e accessori; 33.20.2 Studio, progettazione e sviluppo di sistemi di controllo automatico in real time nell'ambito dei contatori volumetrici; 33.30 Studio, progettazione e sviluppo di controlli funzionali automatici nell'ambito dell'assiematura di schede elettroniche per automazione.

Punto di primo contatto.

Tel. 039-9906035 - E-mail: arlati@gicarsrl.com

Fax 039-599686 - Sito Internet: www.gicarsrl.com

Emilia Romagna.

Medici Ermete e figli S.r.l.

Via I. Newton, 13/A - 42040 Reggio Emilia.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 15.93.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.; 15.93.2 Produzione di vini speciali; 15.87. Produzione di condimenti e spezie.

Punto di primo contatto.

Tel. 0522-942135 - E-mail: medici@medici.it

Fax 0522-941641 - Sito Internet: www.medici.it

Marche.

Simam S.r.l.

Via Mantegna, 1 - 60019 Senigallia (Ancona).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.20.2 Ingegneria integrata agli impianti per attività di progettazione di impianti, costruzioni civili e industriali, per la realizzazione di progetti di ingegneria e «chiavi in mano»; 90.01 Raccolta e depurazione delle acque di scarico; 90.03 Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente.

Punto di primo contatto.

Tel. 071-6610040 - E-mail: info@simam-srl.it

Fax 071-6610165 - Sito Internet: www.simam-srl.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2006

Il dirigente: COBIS

06A04201

DECRETO 14 aprile 2006.

Approvazione del primo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 del-l'8 agosto 2000, la somma di € 41.666.552,00, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Verificata la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 22 marzo 2006;

Vista la documentazione integrativa acquisita, per specifiche richieste di agevolazione, da parte dell'Ufficio competente;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2005, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il primo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 8.536.610,11 di cui € 219.443,37 nella forma del contributo nella spesa e € 8.317.166,74 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 14 aprile 2006

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.202 20862	ASIU S.P.A.	Contratto 1	01261000499 PIOMBINO Livorno		120.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.467 18568	B. & C. PROJECTS SRL	Contratto 1	04635760723 BARI Bari		120.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.467 18936	FRANCESCHINI S.R.L.	Contratto 1	00658310552 TERNI Terni		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.514 21381	S.E.M. SOCIETA' ECOLOGICA MERIDIONALE SPA	Contratto 1	02728090651 SALERNO Salerno		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.686 20491	ANOVA	Contratto 1	07385130633 NAPOLI Napoli		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.967 19432	QFP S.R.L.	Contratto 1	02621740543 SPOLETO Perugia		40.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.061 19578	SO.MA.CI.S. SPA	Contratto 1	00164050429 CASTELFIDARDO Ancona		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.170 18341	COMECER SPA	Contratto 1	00183680396 CASTEL BOLOGNESE Ravenna		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.249 21288	H.T.S. ELETTROMECCANICA S.R.L.	Assunzione 2	01722120605 ANAGNI Frosinone	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.280 19982	TRATER TRATTAMENTI TERMICI INDUSTRIALI MILANO SRL	Contratto 1	00796650158 MILANO Milano		199.900,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.280 18071	G.A.D.E.	Contratto 1	00530200385 BERRA Ferrara		200.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.295 22164	TQS	Assunzione 1	02732620543 PERUGIA Perugia	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.358 17945	GETRA	Contratto 1	00969350610 NAPOLI Napoli		80.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.374 23046	VEPACK SRL	Contratto 1	01321410506 PONTEDERA Pisa		100.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.389 19232	GEAL SRL	Contratto 1	00406320473 AGLIANA Pistoia		200.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.452 18740	JANAS TECHNOLOGY S.R.L.	Contratto 1	02795490925 CAGLIARI Cagliari		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.545 18240	RIGONI DI ASIAGO S.P.A.	Contratto 1	02648130249 ASIAGO Vicenza		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.545 17956	WIS S.R.L.	Contratto 2	05052510483 FOLIGNO Perugia		190.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.639 22547	INFOSYSTEM S.R.L.	Assunzione 2	01868400738 TARANTO Taranto	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.686 20181	LA DIMORA	Assunzione 2	92129380280 PADOVA Padova	10.329,14	41.316,54

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.717 **22590**	FILDROP S.R.L.	Contratto 1	05180330481 CAMPI BISENZIO Firenze		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.780 **20439**	FERRARA S.R.L.	Contratto 1	03130310653 NOCERA INFERIORE Salerno		**62.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.889 **20668**	WESTEND SRL	Contratto 1	06501520636 NAPOLI Napoli		**190.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.920 **20741**	DATACAST SRL	Contratto 1	07880190637 NAPOLI Napoli		**137.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.092 **19005**	CITTA IN INTERNET S.R.L.	Contratto 1	02229640541 PERUGIA Perugia		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.202 **20124**	IN.TE.G.R.A. S.R.L.	Assunzione 1	07915020635 NAPOLI Napoli	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.249 **19365**	TELEFONIA E SICUREZZA SPA	Assunzione 1	01410660136 INVERIGO Como	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.405 **21742**	BARNINI S.R.L.	Contratto 2	00114380504 CASTELFRANCO DI SOTTO Pisa		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.514 **20377**	M.S.G. ITALY S.R.L.	Contratto 1	02315521209 BOLOGNA Bologna		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.561 **18020**	CO.M.BEC. S.N.C. DI BIASOTTI WALTER E C.	Contratto 1	00711570341 BORGO VAL DI TARO Parma		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.608 **18600**	TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI S.P.A.	Assunzione 1	05764390018 TORINO Torino	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.624 **19223**	COLLE ROSSO C.R. S.R.L.	Contratto 1	00671710556 TERNI Terni		**206.582,50**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.733 **21431**	TECHNOPLANTS SRL	Contratto 1	04126360017 TORINO Torino		**195.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.889 **18394**	EURO COLD S.R.L.	Contratto 1	02669040368 BOMPORTO Modena		**206.100,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.030 **21930**	TECHNOAWARE	Contratto 2	01385210990 GENOVA Genova		**85.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.030 **18317**	WELDING WIRE MACHINERIES SRL	Contratto 1	02935480273 CONSELVE Padova		**206.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.061 **21461**	F.I.A.S. S.R.L.	Contratto 1	02833990126 GORLA MINORE Varese		**199.850,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.092 **19638**	BLULINK S.R.L.	Contratto 1	01432110359 REGGIO NELL'EMILIA Reggio Emilia		**25.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.108 **22452**	J - SERVICE S.N.C.	Assunzione 2	01005650955 ARBOREA Oristano	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.108 **22687**	BOSKY AUTOMAZIONI S.R.L.	Contratto 1	02772960544 BETTONA Perugia		**206.500,00**

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.202 22787	INJECTALIA SRL	Assunzione 2	06984811007 ROMA Roma	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.264 19219	CAMINATI DI CAMINATI GIUSEPPE	Contratto 1	02417430408 FORLI' Forli - Cesena		157.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.514 17822	TELLUS S.R.L.	Assunzione 1	01991710300 UDINE Udine	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.561 18841	OMGA SPA	Contratto 1	01021100365 SOLIERA Modena		201.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.577 17870	SINTEC DI GRIMALDI MASSIMO & C. S.A.S.	Contratto 1	03300290651 BARI Bari		125.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.702 20991	CAEL	Contratto 1	02415820543 ROMA Roma		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.749 21709	PASQUI S.R.L.	Assunzione 1	01172390542 CITTA' DI CASTELLO Perugia	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.764 22595	IDROCILENTO	Contratto 1	03105170652 PRIGNANO CILENTO Salerno		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.780 20704	E20 SRL	Contratto 1	04501111217 NAPOLI Napoli		35.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.811 19673	CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA SRL	Contratto 1	02424420640 FRIGENTO Avellino		204.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.827 21565	TAB S.R.L.	Assunzione 4	01465470761 POTENZA Potenza	20.000,00	80.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.858 20705	ACSE SPA	Contratto 1	06306570158 CARATE BRIANZA Milano		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.03.968 22175	ACTA SISTEMI SRL	Assunzione 3	08369611002 ROMA Roma	15.493,70	61.974,82
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.046 22173	O.D.P. SRL	Assunzione 4	07634401009 ROMA Roma	20.000,00	80.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.171 18742	TORELLI DOTTORI SPA	Assunzione 1	00205160427 CUPRAMONTANA Ancona	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.249 22578	DEPURTECNO DI VANNINI DINO SNC	Contratto 1	05118920486 PRATO Prato		200.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.264 21030	ANOVA	Assunzione 4	07385130633 NAPOLI Napoli	20.000,00	80.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.280 17815	SINARTIS S.R.L.	Borsa 1	02062460122 GALLARATE Varese		23.964,37
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.311 18701	VALBONA S.P.A.	Contratto 1	00220230288 LOZZO ATESTINO Padova		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.358 17904	VICENZA INTERNET PROVIDER S.R.L. IN SIGLA V.I.P. S.R.L.	Contratto 1	02507620249 RECOARO TERME Vicenza		30.000,00

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.468 23063	EULOGOS SPA	Assunzione 4	05027351005 ROMA Roma	20.000,00	80.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.546 18573	INFOX S.R.L.	Assunzione 2	08475340017 TORINO Torino	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.593 19605	JONIO SUB SRL	Assunzione 2	00168870731 TARANTO Taranto	10.329,14	41.316,54
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.686 20225	FERRANTI ELETTROTECNICA S.N.C.	Contratto 2	02585410364 CAVEZZO Modena		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.04.811 18402	COMECER SPA	Assunzione 3	00183660396 CASTEL BOLOGNESE Ravenna	15.493,70	61.974,82
				Totali (€)	219.443,37	8.317.166,74

06A04202

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 aprile 2006.

Realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo.

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, che consente alla scuola l'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59/1997;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni, con il quale, nel prevedere la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, si rinvia la disciplina delle modalità attuative ad un apposito decreto interministeriale;

Visto l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Considerato che la risposta ai fabbisogni della persona in formazione richiede che vengano raccordati gli interventi di prevenzione del disagio e dell'insuccesso scolastico con quelli della promozione della salute e del benessere;

Considerata la funzione primaria della scuola nel campo dell'educazione e dell'istruzione al fine della costruzione di un corretto stile di vita;

Considerato che il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intende promuovere campagne scolastiche rivolte alla sensibilizzazione e all'informazione sulle tematiche dell'uso corretto del mezzo televisivo;

Considerato che per facilitare l'uso corretto del mezzo televisivo occorre porre in essere idonee iniziative come campagne scolastiche in tutte le scuole primarie e secondarie nel territorio nazionale, nonché trasmissioni radiotelevisive rivolte ai genitori;

Decreta:

Art. 1.

1. È promossa la campagna «Usiamo bene la TV», nell'ambito della quale il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intende attuare iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'uso corretto del mezzo televisivo, rivolte agli studenti di ogni ordine e grado e ai loro genitori, attraverso il coinvolgimento delle emittenti radiotelevisive nazionali.

2. Per la realizzazione della campagna di cui al comma 1 è costituito un apposito comitato misto, formato da rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati, senza nuove o maggiori spese, da un'intesa tra i Ministeri medesimi.

Art. 2.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà a:

a) sensibilizzare e monitorare, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, le istituzioni scolastiche sulle tematiche in questione per la promozione di iniziative educative rivolte agli allievi per l'uso corretto del mezzo televisivo nelle scuole di ogni ordine e grado e per la conoscenza degli strumenti di tutela dei minori nella programmazione televisiva;

b) contribuire con risorse umane e strumentali alla predisposizione di materiale informativo, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e in collaborazione con il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori;

c) individuare le competenze che si possono acquisire nelle attività in oggetto per la loro certificabilità secondo le nuove disposizioni relative ai crediti scolastici;

d) produrre e diffondere, in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle reciproche competenze, materiale didattico cartaceo e/o multimediale utile al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente decreto;

e) coinvolgere i genitori, anche attraverso i Forum nazionale e regionali delle associazioni dei genitori, nella realizzazione di iniziative per educare i minori ad una adeguata e corretta alfabetizzazione televisiva e all'uso appropriato del mezzo televisivo, anche nel rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori;

f) mettere a disposizione il sito web per la diffusione delle realizzazioni o delle attività comuni;

g) contribuire alla promozione di attività di ricerca e di raccolta e valutazione delle buone prassi, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e in collaborazione con il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 il Ministero delle comunicazioni provvederà a:

a) siglare con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in sede di rinnovo del contratto nazionale di servizio per il triennio 2006/2008, accordi per la produzione e messa in onda di programmazioni siglate «Usiamo bene la TV», così pianificate:

1) spazi televisivi settimanali sui programmi RAI, trasmessi su frequenze televisive terrestri in tecnica analogica e digitale e su canali satellitari, all'interno delle trasmissioni indicate nell'art. 45, lett. *b)* e *h)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

2) «Forum radiofonici», sul canale istituzionale RADIORAI;

b) siglare analoghi accordi con alcune delle principali piattaforme satellitari, nonché con le emittenti televisive in ambito nazionale che aderiscano all'iniziativa;

c) promuovere convegni, seminari, manifestazioni a supporto delle finalità e degli obiettivi di cui al presente decreto;

d) promuovere la comunicazione delle campagne scolastiche di cui al presente decreto in ambito nazionale ed internazionale.

Art. 3.

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 13 aprile 2006

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

06A04256

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Caffi Vittorio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Caffi Vittorio, nato a Bergamo il 9 giugno 1966 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 6 febbraio 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla Regione Lombardia;

Udito il parere della conferenza dei servizi espresso nella seduta del giorno 11 novembre 2005, che ha subordinato il riconoscimento del titolo alla produzione della copia del tesserino Euroskipro o del documento attestante il superamento dell'Eurotest;

Considerato che la predetta documentazione è stata prodotta dall'interessato che ha superato l'Eurotest a St. Christoph (Austria) in data 24 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 6 febbraio 2004 dal sig. Caffi Vittorio, nato a Bergamo il 9 giugno 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Caffi Vittorio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Lombardia.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il direttore generale: NASTASI

06A04218

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 6 aprile 2006 per la partecipazione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U. dell'Ufficio.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno dalle ore 8 alle ore 11 per l'adesione del personale all'assemblea indetta dalla R.S.U.; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 785 del 10 aprile 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 12 aprile 2006

Il direttore regionale: MONTONE

06A04138

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 27 marzo 2006.

Dichiarazione della perdurante operatività, sino al 31 dicembre 2006, del regolamento di organizzazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 6 e l'art. 15, comma 5;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005 recante regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 59 del 29 luglio 2005;

Vista la deliberazione del 10 marzo 2006 con la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha rilevato l'impossibilità di immediata applicazione del suddetto regolamento e ha disposto, di conseguenza, la perdurante operatività, sino al 31 dicembre 2006, del regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580;

Dichiara

la perdurante operatività, sino al 31 dicembre 2006, del regolamento di organizzazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il presidente: DE ROBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 250

06A04276

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2006.

Regolamento concernente le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, concernente incentivi da ripartire tra il personale dipendente titolare di particolari incarichi in relazione alla realizzazione di opere e lavori;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 127/2003 che prevede che i regolamenti interni dell'ente disciplinanti specifiche materie vengano adottati in coerenza con le procedure e modalità di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 116 in data 13 luglio 2005 mediante la quale, dopo apposita contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, è stato approvato il regolamento relativo a modalità e criteri di ripartizione degli incentivi in argomento;

Vista la nota n. 11 del 4 gennaio 2006 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica ha approvato il predetto regolamento, ai sensi del citato art. 8 della legge n. 168/1989, e che tale disposizione ha rilevato che occorre provvedere all'emanazione dello stesso ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

E m a n a

l'unito regolamento concernente le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 4 aprile 2006

Il presidente: PISTELLA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ ED I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)

TITOLO I

Principi generali

Art. 1.

1. Il presente Regolamento si applica nei casi di partecipazione del personale dipendente alle attività relative alla realizzazione di opere e di lavori previsti dal «piano triennale dei lavori pubblici dell'Ente» secondo quanto previsto dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. L'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 18 della legge medesima è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività. In caso di appalti misti l'incentivo è corrisposto per le attività connesse alla componente lavori.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato in base all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano le spese concernenti le attività propedeutiche, di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti. Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando le opere ed i lavori oggetto di progettazione di cui al punto 1), sono posti a base di gara e si perviene alla pubblicazione della gara medesima, attraverso l'emanazione del bando o attraverso l'inoltro delle lettere d'invito.

TITOLO II

Costituzione del fondo

Art. 2.

1. Per i progetti di cui all'art. 1, il fondo è calcolato nel limite massimo dell'1,50% dell'importo dei lavori posti a base di gara al netto dell'IVA, secondo quanto più dettagliatamente specificato al successivo art. 3.

2. L'importo del fondo, una volta determinato, non è soggetto ad alcuna rettifica successiva.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono comprensive della quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

4. Tutti i quadri economici dei progetti previsti ed approvati in fase di previsione di bilancio o in corso di esercizio, che debbano essere posti a gara, vanno tempestivamente e preventivamente trasmessi al competente ufficio del personale; gli importi necessari al pagamento degli incentivi saranno messi a disposizione di tale ultimo ufficio che provvederà alla corresponsione delle somme spettanti agli interessati, secondo le modalità descritte nei seguenti articoli.

TITOLO III

Composizione del fondo e ripartizione dell'incentivo

Art. 3.

1.

a) Per progetti di importo fino a 150.000 € il fondo è costituito in ragione dell'1,50%;

b) per progetti di importo da 150.001 € e fino a 770.000 € il fondo è costituito in ragione dell'1,45%;

c) per progetti di importo da 770.001 € e fino 5.000.000 € il fondo è costituito in ragione dell'1,40%;

d) per progetti di importo da 5.000.001 € e fino a 25.000.000 € il fondo è costituito in ragione dell'1,35%;

e) per progetti di importo maggiore di 25.000.000 € il fondo è costituito in ragione dell'1,30%.

2. In base al fondo come sopra costituito, l'incentivo è comunque ripartito, nelle percentuali di cui alla seguente tabella, tra le figure professionali sottoindicate, previa formalizzazione dei relativi incarichi da parte del dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento:

1. Responsabile del procedimento: 10%;

2. Progettazione preliminare: 9%;

definitiva: 11%;

esecutiva: 23%;

3. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 6%;

4. Direttore dei lavori: 18%;

5. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 3%;

6. Collaudatore: 11 %;

7. Collaboratori delle figure professionali di cui sopra (con tetto massimo individuale del 2%, ad eccezione dell'eventuale figura del responsabile dei lavori cui viene attribuito il 3%): 9%.

3. Il fondo è comunque costituito, per qualsiasi importo, in ragione dell'1,50% per lavori di particolare rilevanza e complessità, rilevabili in base alla necessità di utilizzare molteplici specializzazioni per la redazione del progetto (impiantistica, strutturistica, architettonica).

In tal caso, in presenza di almeno tre progettisti di specializzazione diversa per ciascuna tipologia progettuale di cui al punto 2) e qualora venga redatto il solo progetto preliminare o il progetto preliminare e quello definitivo, le rispettive aliquote sopra determinate devono intendersi incrementate affinché ad ogni progettista sia corrisposta un'aliquota del 5%, nel caso di redazione del solo progetto preliminare e del 6%, nel caso del progetto preliminare e definitivo. Nelle ipotesi suddette, il totale degli incentivi corrisposti ai progettisti non potrà eccedere il totale delle aliquote relative alle diverse fasi della progettazione, di cui alla tabella precedente.

4. Resta fermo che sulle disponibilità del fondo, come costituito ai sensi del presente articolo, faranno carico le spese di assicurazione dei progettisti, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e comunque ogni altro onere assicurativo relativo al personale di cui al punto 2). Agli adempimenti corrispondenti provvederà il Dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

TITOLO IV

Condizioni per l'erogazione

Art. 4.

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata alle seguenti verifiche da effettuarsi da parte del dirigente dell'Ufficio attuatore dell'intervento:

a) per quanto riguarda la progettazione, alla verifica dei contenuti indicata all'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

b) per quanto riguarda tutte le altre attività necessarie alla realizzazione del progetto, alla verifica che tali attività riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici.

2. Nessuna ripartizione ed attribuzione dell'incentivo viene effettuata qualora i lavori relativi non siano stati posti a base di gara attraverso l'emanazione del bando o attraverso l'inoltro delle lettere d'invito.

Titolo V

Criteri di assegnazione degli incarichi

Art. 5.

1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dalla legge n. 109/1994 deve garantire il pieno impiego della professionalità in servizio nonché l'equa ripartizione degli stessi, anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge medesima.

2. Il conferimento degli incarichi è disposto, in conformità a quanto previsto al comma 1, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, tenuto conto dell'esigenza di un uniforme affidamento degli stessi, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto e della complessità dell'opera.

TITOLO VI

Quote spettanti

Art. 6.

1. L'incentivo a ciascun dipendente dell'unità organizzativa, costituita per ogni singolo intervento, è attribuito con disposizione del dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.

2. L'incentivo per la redazione del progetto non è attribuito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.

3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera *d)* e comma 4 della legge n. 109/1994.

TITOLO VII

Disposizioni particolari

Art. 7.

1. La quota parte del fondo incentivante corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituisce economia.

2. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti o di attività professionali svolte congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 3 punto 3, ultimo capoverso.

3. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

TITOLO VIII

Liquidazione degli incentivi

Art. 8.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, la liquidazione dei compensi è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, sentito il responsabile del procedimento che segnala le attività per le quali è possibile procedere al pagamento.

2. La ripartizione e la liquidazione delle quote individuali avviene semestralmente, entro il mese di maggio ed il mese di novembre, e riguarda le attività relative alle singole fasi dei procedimenti maturate nel semestre precedente.

TITOLO IX

Norma transitoria

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi ai lavori oggetto di progettazione ancorché posti a base di gara prima dell'entrata in vigore della legge n. 109/1994 e il cui collaudo non sia stato effettuato alla data del 31 maggio 2004.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la liquidazione delle quote di incentivo già maturate avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso e sulla base di quanto previsto dall'art. 8 comma 1, fatti salvi i tempi tecnici correlati all'espletamento degli adempimenti connessi alla risoluzione di problemi di carattere finanziario e contabile.

06A04229

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 marzo 2006.

Aggiornamento, per il periodo 1º aprile 2006-31 marzo 2007, della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 68/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 57/05 (di seguito: deliberazione n. 57/05);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 63/06;

l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05;

la sentenza del Tar Lombardia 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);

il dispositivo di decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2006, n. 217/2006;

Considerato che:

l'art. 6, comma 8, della deliberazione n. 138/03 dispone che per il secondo periodo di regolazione dello stoccaggio la componente tariffaria dello stoccaggio QS (di seguito: componente QS) di cui all'art. 6, comma 7, della medesima deliberazione sia definita dall'Autorità sulla base dei criteri di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00;

con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio per il secondo periodo di regolazione; e che, con la deliberazione n. 56/06, l'Autorità ha approvato i corrispettivi unici di stoccaggio per l'anno termico 1º aprile 2006-31 marzo 2007 di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 50/06;

l'art. 6, comma 2, della deliberazione n. 50/06 prevede che l'impresa di stoccaggio, nel solo caso di movimentazione fisica del gas dal sistema, attribuisca agli utenti del servizio, proporzionalmente ai quantitativi allocati, la quota percentuale degli oneri a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento; e che, ai fini di tale riconoscimento, è utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato dall'Autorità sulla base delle disposizioni in materia;

l'ordinanza del Tar Lombardia sopra richiamata ha sospeso in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della deliberazione n. 248/04;

con la deliberazione n. 57/05, in conseguenza delle ordinanze di cui al precedente alinea, l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento della componente QS delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, relativamente al periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006, tenuto conto anche dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato ai sensi della deliberazione n. 195/02, prevedendone l'eventuale rideterminazione sulla base dell'esito del contenzioso allora in corso;

la sentenza n. 3478/05 ha annullato la deliberazione n. 248/04;

con la decisione sopra richiamata il Consiglio di Stato ha annullato la sopraccitata sentenza n. 3478/05;

Ritenuto che sia necessario:

ricalcolare il valore della componente QS relativamente al periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006;

aggiornare la componente tariffaria QS relativamente al periodo 1º aprile 2006-31 marzo 2007;

rimandare a successivo provvedimento la determinazione delle modalità di conguaglio, tenendo conto, per il periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006, da un lato dell'esiguo ammontare dei conguagli e dall'altro degli oneri amministrativi ad essi relativi;

Delibera:

1. Di stabilire che, per il periodo 1º aprile 2005-31 marzo 2006, il valore della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, sia pari a 0,244866 euro/GJ.

2. Di stabilire che, per il periodo 1º aprile 2006-31 marzo 2007, il valore della componente QS, di cui all'art. 3 deliberazione n. 138/03, sia pari a 0,253223 euro/GJ.

3. Di determinare con futuro provvedimento le modalità di conguaglio della componente QS.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 30 marzo 2006

Il presidente: ORTIS

06A04206

DELIBERAZIONE 6 aprile 2006.

Disposizioni transitorie e urgenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi, di cui all'articolo 15, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 71/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 aprile 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);

il comunicato del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2006;

il comunicato del Ministero delle attività produttive del 5 aprile 2006;

Considerato che:

con il comunicato del 23 marzo 2006, il Ministero delle attività produttive ha dichiarato cessato ai sensi delle disposizioni di cui al punto 28 della procedura di emergenza climatica il periodo di emergenza climatica del sistema del gas naturale, mantenendo la vigenza dell'obbligo di mantenere massime le immissioni di gas naturale in rete, al fine di garantire la sollecita ricostituzione delle riserve strategiche ai sensi delle disposizioni di cui al punto 29 della procedura di emergenza climatica;

l'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05 fissa i corrispettivi di bilanciamento da applicarsi all'utente del servizio di stoccaggio che utilizzi una capacità di iniezione superiore a quella conferita;

la società Stogit S.p.a., con lettera in data 5 aprile 2006 (prot. Autorità n. 8188 del 5 aprile 2006), ha segnalato che le attività necessarie alla massimizzazione delle immissioni in rete potrebbero comportare un utilizzo di capacità di iniezione superiore a quelle conferite, integrando conseguentemente il presupposto per l'applicazione dei predetti corrispettivi di bilanciamento;

alcuni utenti del servizio di stoccaggio hanno manifestato l'esigenza, nel caso di cui al precedente punto, di escludere l'applicazione dei suddetti corrispettivi, essendo il maggior utilizzo delle capacità dovuto all'adempimento di vincoli imposti dal Ministero delle attività produttive per le finalità sopra rappresentate;

Ritenuto che:

sia urgente prevedere, per il periodo di iniezione dell'anno termico di stoccaggio 2006-2007, che non siano applicati i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05, per i soli casi in cui il maggior utilizzo delle capacità di iniezione conferite sia conseguenza delle attività necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete;

Delibera:

1. Di prevedere che, nella fase di iniezione dell'anno termico 2006-2007, i corrispettivi di bilanciamento di cui all'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 119/05, non siano applicati per i casi in cui il maggior utilizzo delle capacità di iniezione conferite sia conseguenza delle attività necessarie per la massimizzazione delle immissioni in rete imposta ai sensi della procedura di emergenza climatica.

2. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 6 aprile 2006

Il presidente: ORTIS

06A04205

DELIBERAZIONE 12 aprile 2006.

Disposizioni relative alla destinazione di alcune partite economiche rinvenienti dal miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nella gestione del sistema elettrico, in seguito all'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, nonché dal saldo dei versamenti operati in applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT) nell'anno 2004. (Deliberazione n. 79/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 aprile 2006;

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: il decreto-legge n. 239/2003);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 137/03;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 169/03 ;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2005, n. 15/05 (di seguito: deliberazione n. 15/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;

la nota della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive del 12 maggio 2003 prot. n 253977 (di seguito: la nota DGERM 12 maggio 2003);

la nota dell'Autorità 17 giugno 2003, prot. PR/M03/1703 (di seguito: la nota dell'Autorità 17 giugno 2003);

la nota dell'Autorità 17 luglio 2003, prot. PB/M03/2051/gb;

la nota dell'Autorità 21 maggio 2004, prot. AO/R04/1721;

la nota dell'Autorità 25 novembre 2004, prot. GB/M04/4521/mp;

la nota dell'Autorità 17 dicembre 2004, prot. GB/M04/4859/mp;

la nota dell'Autorità 18 febbraio 2005, prot. AO/R05/758;

Viste:

le comunicazioni del GRTN 3 dicembre 2004, prot. n. AD/P2004000316 (prot. Autorità n. 027310 del 9 dicembre 2004), 22 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004025198 (prot. Autorità n. 028938 del 28 dicembre 2004), 23 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004025293 (prot. Autorità n. 028837 del 27 dicembre 2004) e 28 gennaio 2005, prot. GRTN/P2005001886 (prot. Autorità n. 001727 del 28 gennaio 2005), recanti informazioni di natura contabile e organizzativa connesse all'attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

la comunicazione del GRTN 23 dicembre 2004, prot. N. AD/P2004000333;

la comunicazione del GRTN 15 luglio 2003, prot. n. GRTN/P2003009386 (prot. Autorità n. 20997 del 16 luglio 2003);

la lettera congiunta del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: GRTN) e di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 26 ottobre 2005, prot. n. AD/P2005000192 (prot. Autorità n. 25303 del 27 ottobre 2005) con cui:

è rimesso all'Autorità copia del contratto di trasferimento a Terna delle attività, delle funzioni, dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al GRTN e relativi al ramo d'azienda trasmissione e dispacciamento (di seguito: il Contratto di cessione);

si comunica che in data 1º novembre 2005 si verificherà l'effetto traslativo del ramo di azienda corrispondente alle attività di trasmissione e di dispacciamento del GRTN verso Terna;

la comunicazione del GRTN 3 febbraio 2006, prot. GRTN/P2006001212;

Considerato che:

l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione, prevista dall'art. 1-*ter,* comma 1, del decreto-legge n. 239/2003, risulta funzionale all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza e affidabilità del sistema elettrico nazionale;

l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 prevede che entro il 31 ottobre 2005 siano trasferiti a Terna, eventualmente anche attraverso conferimento, le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999, facenti capo al GRTN (di seguito: il Ramo di Azienda), ad eccezione:

dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003;

delle partecipazioni detenute nel Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. ed Acquirente Unico S.p.A.;

l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 prevede che il trasferimento di cui al comma 1 del medesimo articolo avvenga a titolo oneroso; e che, a tal fine, il GRTN e Terna concordino la consistenza del Ramo di Azienda da trasferire, nonché il relativo valore;

l'art. 5 del Contratto di cessione fissa nell'ammontare di 68.300.000 euro il prezzo di vendita concordato dalle parti per il trasferimento del Ramo di Azienda, prezzo che tiene conto, tra l'altro, di un avviamento pari a 135.398.920 euro;

il GRTN ha sostenuto oneri relativi al servizio di trasmissione per la partecipazione agli accordi internazionali per i transiti transfrontalieri di energia elettrica (cd. Cross Border Trade o CBT); e che gli oneri netti residui delle partite CBT sono pari a 32.077.450 euro per l'anno 2004 e a 46.506.103 euro, salvo conguagli, per il periodo gennaio-ottobre 2005;

il GRTN ha sostenuto, nell'ambito del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, oneri per 12.214.574 euro a seguito di accordi con società proprietarie di impianti di trasmissione per il riconoscimento della remunerazione di porzioni di rete precedentemente non ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali al medesimo servizio, come attestato nella nota DGERM 12 maggio 2003 e nella nota dell'Autorità 17 giugno 2003;

Considerato, inoltre, che:

il valore dell'avviamento così identificato rappresenti il beneficio derivante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale, previsto dall'obiettivo di cui dall'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 239/2003 di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza, affidabilità ed economicità al sistema elettrico nazionale;

le eventuali perdite di efficienza e diseconomie precedentemente risultanti in regime di separazione tra proprietà e gestione della rete nazionale siano state recuperate attraverso oneri gravanti sugli utenti del sistema elettrico;

il saldo netto delle partite economiche relative all'applicazione dei corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT) nell'anno 2004 sono destinati, secondo le disposizioni adottate dall'Autorità, alla riduzione degli oneri per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica;

Ritenuto opportuno:

mantenere il beneficio derivante dall'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale all'interno del sistema elettrico nazionale, prevedendo una diminuzione degli oneri gravanti sugli utenti del sistema elettrico;

destinare il controvalore dell'avviamento determinatosi in seguito alla cessione a Terna da parte del GRTN del Ramo di Azienda trasferito ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 a riduzione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;

specificare le modalità di copertura degli oneri sostenuti da GRTN per l'adesione agli accordi CBT relativamente all'anno 2004 ed al periodo gennaio-ottobre 2005, nonché agli accordi con società proprietarie di impianti di trasmissione per il riconoscimento della remunerazione di porzioni di rete precedentemente non ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali al medesimo servizio;

Delibera:

1. Il controvalore dell'avviamento relativo alle attività, alle funzioni, ai beni e ai rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti dal GRTN a Terna ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, così come determinato all'art. 5 del Contratto di cessione, è destinato a parziale copertura degli oneri generali relativi al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 61 del Testo integrato. Conseguentemente, i contributi da Cassa conguaglio per il settore elettrico afferenti il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art 61 del Testo integrato spettanti al GRTN per l'anno 2005 sono ridotti di un importo pari a 135.398.920 euro.

2. L'importo di 90.798.127 euro relativi a parte dei corrispettivi per la capacità di trasporto realizzati nel 2004 è destinato, per una quota parte pari a 32.077.450 euro, a copertura degli oneri sostenuti dal GRTN relativi alla partecipazione agli accordi CBT per l'anno 2004 e, per una quota parte pari a 46.506.103 euro, a quelli relativi al periodo gennaio-ottobre 2005, nonché, per la rimanente quota parte pari a 12.214.574 euro, alla copertura degli oneri relativi agli accordi con società proprietarie di impianti di trasmissione per il riconoscimento della remunerazione di porzioni di rete precedentemente non ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali al medesimo servizio.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A., alla società Terna Spa ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.

Milano, 12 aprile 2006

Il presidente: ORTIS

06A04204

DELIBERAZIONE 13 aprile 2006.

Disposizioni urgenti in materia di importazione di energia elettrica. (Deliberazione n. 80/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 aprile 2006;

Visti:

la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: Direttiva 96/92/CE);

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di

assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006 (di seguito: decreto ministeriale 13 dicembre 2005);

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 recante direttive alla società Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05 (di seguito: deliberazione n. 269/05);

il documento del Gestore del mercato elettrico «Disposizione tecnica di funzionamento n. 6/04 ME» del 23 gennaio 2004 (di seguito: DTF n. 6/04);

Considerato che:

l'art. 12, comma 12.1 della deliberazione n. 269/05 prevede che, ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 2005, siano assegnate quote di capacità di trasporto di durata annuale per l'importazione di energia elettrica, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera, al titolare italiano dei contratti pluriennali di importazione stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Direttiva 96/92/CE, le cui controparti hanno sede, rispettivamente, nello Stato francese e nello Stato svizzero, nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detti contratti; e che l'energia elettrica importata in esecuzione dei predetti contratti sia destinata ai clienti finali del mercato vincolato;

l'art. 6 della deliberazione n. 269/05 prevede:

a) al comma 6.2, che le congestioni che si verifichino sulle frontiere elettriche estere siano risolte nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale;

b) al comma 6.3, che, ai fini della gestione delle congestioni nel mercato del giorno prima, gli assegnatari di quote di capacità di trasporto pre-assegnate (tra cui è compresa la capacità di trasporto assegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali), formulino offerte di vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, ovvero siano tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 168/03, relativamente all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

le condizioni per il dispacciamento di merito economico fissate dall'Autorità con la deliberazione n. 168/03 prevedono l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento nel caso di scostamenti tra immissioni o prelievi effettivi e i relativi programmi vincolanti di immissione o di prelievo; in particolare l'art. 32, comma 32.1, della medesima deliberazione prevede l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento per punti di dispacciamento di importazione;

l'art. 17, comma 17.2, della deliberazione n. 168/03, prevede che la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte debba essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima; il predetto termine è indicato dall'art. 1 della DTF n. 6/04, alle ore 9:00 del giorno precedente il giorno di consegna dell'energia elettrica sottostante il relativo programma di immissione;

il contratto pluriennale tra la società Enel S.p.a. (di seguito: Enel) e la società Eléctricité de France (di seguito: EdF) prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità (di seguito: clausole di interrompibilità e di modulabilità), secondo le quali, a fronte di un impegno massimo di capacità di importazione pari a 1.400 MW, corrispondenti ad una fornitura massima complessiva di 12.298 GWh/anno, è prevista una fornitura garantita di soli 9.150 GWh/anno in ore scelte, a propria discrezione, da EdF assicurando, in ogni caso, la messa a disposizione di almeno 1.100 MW per 7.500 ore/anno e almeno 300 MW per 3.000 ore/anno;

le suddette clausole non possono essere modificate, essendo il contratto stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della Direttiva 96/92/CE;

l'Enel, con lettera del 1° febbraio 2006, ha rappresentato all'Autorità alcune problematiche emerse solo a decorrere dal 2006, che derivano dall'applicazione del contratto pluriennale sopra citato, nell'ambito del quadro normativo definito dalla deliberazione n. 168/03 e dalla DTF n. 6/04; e che, in particolare, l'Enel ha fatto presente che il contratto pluriennale di cui al precedente alinea prevede che il programma relativo alla messa a disposizione di potenza da parte del titolare francese del contratto venga confermato in via definitiva, da parte del predetto titolare, solo entro le ore 12:00 del giorno precedente l'esecuzione;

le tempistiche previste dal contratto pluriennale tra Enel ed EdF (di seguito: il Contratto pluriennale) non risultano compatibili con i citati termini di cui all'art. 17, comma 17.2 della deliberazione n. 168/03, comportando, nel caso di esercizio da parte di EdF delle clausole di interrompibilità e di modulabilità, la possibile formazione di uno sbilanciamento al quale sono applicati i corrispettivi di sbilanciamento, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 168/03;

la responsabilità dello sbilanciamento, di cui al precedente alinea, non può essere imputata al soggetto titolare del punto di dispacciamento di importazione, limitatamente alle quantità di energia elettrica corrispondente all'esercizio, da parte di EdF, delle clausole di interrompibilità e di modulabilità;

con nota dell'Autorità in data 23 marzo 2006, prot. GB/M06/1522/fl, è stato precisato che, sulla base della vigente normativa, Enel, in qualità di utente del dispacciamento del punto di dispacciamento di importazione relativo alla capacità di importazione riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali, è anche la controparte di Terna per la regolazione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03; e con nota dell'Autorità in data 31 marzo 2006, prot. GB/M06/1818/cp, è stata indicata una modalità di gestione dei medesimi contratti che consente di superare i problemi sopra richiamati a decorrere dal 30 aprile 2006;

l'esecuzione del Contratto pluriennale ha originato partite di sbilanciamento non imputabili alla volontà di Enel per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 aprile 2006;

Ritenuto che sia opportuno:

non gravare Enel per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 aprile 2006 di oneri di sbilanciamento non imputabili al comportamento del medesimo operatore;

modificare le condizioni per il dispacciamento di merito economico prevedendo, per il punto di dispacciamento di importazione corrispondente all'assegnazione di capacità di trasporto effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera *a)* della deliberazione n. 269/05, particolari condizioni di valorizzazione degli sbilanciamenti da applicarsi unicamente all'energia elettrica corrispondente agli sbilanciamenti indotti dall'esercizio da parte di EdF delle sopra richiamate clausole di interrompibilità e di modulabilità e limitatamente al periodo indicato al precedente alinea;

Delibera:

1. All'art. 48.1 dell'Allegato A della deliberazione n. 168/03 dopo il comma 48.1.9 sono inseriti i seguenti commi:

«48.1.10 Nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2006 e fino a concorrenza della quantità di energia elettrica corrispondente all'esercizio, da parte del titolare francese del Contratto pluriennale, delle clausole di interrompibilità e di modulabilità, con riferimento al punto di dispacciamento di importazione corrispondente all'assegnazione di capacità di trasporto effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera *a)* della deliberazione n. 269/05, il programma di immissione vincolante ai fini del calcolo dello sbilanciamento è posto pari all'energia immessa con riferimento al medesimo punto di dispacciamento.

48.1.11 Terna quantifica, per ciascun periodo rilevante, la differenza tra il programma aggiornato cumulato relativo al punto di dispacciamento di importazione corrispondente all'assegnazione di capacità di trasporto effettuata ai sensi dell'art. 12, comma 12.1, lettera *a)* della deliberazione n. 269/05 e l'energia elettrica immessa in tale punto.

48.1.12 Qualora la differenza di cui al comma 48.1.11 risulti positiva, l'operatore acquirente è tenuto a versare a Terna un importo pari al prodotto tra la medesima differenza e il prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*.

48.1.13 Qualora la differenza di cui al comma 48.1.11 risulti negativa, Terna è tenuta a versare all'operatore acquirente un importo pari al prodotto tra il valore assoluto della medesima differenza e il prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*.».

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, alla società Terna Spa e alla società Enel Spa.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 168/03, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 13 aprile 2005

Il presidente: ORTIS

06A04203

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 marzo 2006.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS, concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 137/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 15 marzo 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Uffi-*

ciale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

Vista la delibera n. 182/02/CONS relativa «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti» e i relativi allegati pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare agli utenti un accesso più immediato alle forme di tutela previste dall'ordinamento, in particolare nei casi di sospensione dei servizi di comunicazione elettronica, rimettere ai comitati regionali per le comunicazioni la competenza ad adottare provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte delle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica;

Ritenuto, altresì, opportuno assicurare la medesima tutela anche nei casi in cui competente per territorio sia un comitato regionale per le comunicazioni non provvisto di delega a svolgere l'attività conciliativa ai sensi della delibera 182/02/CONS;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS

1. L'Autorità adotta le modifiche del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, di cui all'allegato A alla delibera 182/02/CONS, di cui ai commi seguenti.

2. Dopo la lettera *o)* dell'art. 1 del regolamento è aggiunta la seguente lettera:

«*p)* "formulario GU5", il formulario per richiedere un provvedimento di riattivazione del servizio o di cessazione di forme di abuso o di scorretto funzionamento».

3. L'art. 5 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio)*. — 1. In pendenza della procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione la sospensione del servizio può essere adottata solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, la sospensione relativa al servizio universale di telecomunicazioni non può essere adottata se non per gravi motivi, quali i casi di frode o d'insolvenza abituale.

2. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom competente per territorio ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *e)* della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. A pena di inammissibilità, la richiesta dell'utente, per la quale può essere utilizzato il formulario GU5 disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it), deve contenere le informazioni indicate all'art. 6, comma 1, ed essere corredata da copia dell'istanza di conciliazione depositata. La richiesta, sottoscritta dall'intestatario dell'utenza interessata o da persona da lui delegata, può essere consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax.

4. Il responsabile del procedimento trasmette, anche a mezzo fax o per via telematica, copia della richiesta all'organismo di telecomunicazioni, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

5. Il Corecom, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

6. Nel caso in cui il Corecom competente per territorio non sia provvisto della delega a svolgere la funzione conciliativa di competenza dell'Autorità, la richiesta di cui al comma 2 è presentata all'Autorità medesima, Direzione tutela dei consumatori. In tali casi si applica la procedura di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Napoli, 15 marzo 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
SAVARESE - NAPOLI

06A04304

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 aprile 2006, n. **2**.

Procedure di mobilità - personale in posizione di utilizzo temporaneo.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) - Direzione del personale

Agli enti pubblici non economici nazionali - Direzione del personale

Agli enti pubblici ex art. 70 decreto legislativo n. 165/2001 - Direzione del personale

Alle Agenzie - Direzione del personale

All'A.R.A.N. - Ufficio affari generali organizzazione e personale

Alle Università - Direzione del personale

I provvedimenti normativi recentemente approvati hanno dedicato particolare attenzione in più occasioni all'utilizzazione temporanea dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Come noto, il fondamento normativo originario e generale del comando per gli «impiegati civili dello Stato» è dato dagli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

A seguito della privatizzazione e della contrattualizzazione dell'«impiego pubblico», attuate con l'approvazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, del decreto legislativo n. 396 del 1997, n. 80 e n. 387 del 1998, alcuni contratti collettivi di comparto hanno regolamentato l'utilizzo temporaneo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (assegnazione temporanea).

Dunque, la formazione pubblicistica è stata sostituita dalla disciplina contrattuale e, benché le caratteristiche sostanziali del «comando» siano rimaste fondamentalmente inalterate, a tale disciplina occorre oggi far riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 69 e 71 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per il personale del comparto Ministeri la disciplina è contenuta nell'art. 4 del CCNL integrativo sottoscritto il 16 febbraio 1999, richiamato dal CCNL del 12 giugno 2003, quest'ultimo relativo alla tornata 2002/2005; per il comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato la regolamentazione è dettata dall'art. 3 del CCNL integrativo sottoscritto il 24 maggio 2000; per il comparto agenzie fiscali la materia è prevista nell'art. 60 del CCNL stipulato il 28 maggio 2004; per il personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri la disciplina è contenuta nell'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17 maggio 2004.

I contratti collettivi fanno salve poi le fattispecie speciali di collocamento fuori ruolo contenute in altre fonti.

Nella disciplina dell'istituto, quindi, le parti contrattuali hanno correttamente valorizzato la caratteristica della delimitazione temporale dell'assegnazione, volta a soddisfare delle esigenze temporanee dell'amministrazione, in linea con la costruzione tradizionale del comando. Nel caso poi di rispondenza al triplice interesse del dipendente, dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione l'utilizzo viene mutato in prestazione di attività lavorativa a titolo definitivo per quest'ultima, con inserimento in ruolo per effetto della mobilità.

Questo principio risponde alle esigenze di razionalizzazione dell'organizzazione e di efficienza: se l'attività del dipendente è utile per soddisfare un fabbisogno professionale (che si è dimostrato duraturo) dell'amministrazione di destinazione è opportuno che la sua professionalità sia dalla stessa acquisita, con la copertura del relativo posto in organico.

Rimangono salve le specifiche ipotesi di utilizzo temporaneo (comando, fuori ruolo o analoghe posizioni) previste da leggi speciali per il soddisfacimento di particolari esigenze, come, ad esempio, le assegnazioni disposte per l'inserimento negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In questi casi, come in altre fattispecie speciali, il criterio della temporaneità è adattato in modo flessibile in funzione delle peculiari esigenze per le quali la disciplina è posta.

L'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa è poi alla base di un altro recente intervento normativo, con la novella dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di passaggio diretto di dipendenti (mobilità concordata). In particolare, l'art. 5, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 7 del 2005, ha aggiunto il comma 2-*bis* nel citato articolo, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico, prima di espletare procedure concorsuali, devono attivare procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo.

Speciali norme sono poi introdotte con il comma 2-*ter* per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero degli affari esteri, in ragione della particolare professionalità richiesta ai propri dipendenti.

La *ratio* della novella è duplice; infatti, la norma da un lato vuole valorizzare l'esperienza professionale già acquisita dal dipendente temporaneamente utilizzato nell'amministrazione di destinazione, dall'altro intende contribuire a razionalizzare l'organizzazione delle amministrazioni e contenere la spesa per il personale, ribadendo il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità anche mediante la stabilizzazione dei comandati.

In questa ottica, va considerata in modo particolare l'acquisizione dei dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo, la cui utilizzazione protrattasi nel tempo giustifica un fabbisogno professionale duraturo dell'amministrazione di destinazione, con la copertura del relativo posto in organico.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo a dare prioritariamente corso, in conformità alle esigenze di efficienza e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, alle procedure di inquadramento del personale in questione, anche per corrispondere alle legittime aspettative degli interessati, in presenza dei relativi posti in organico e mediante le procedure di cui all'art. 30, commi 2-*bis* e *ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In tali casi, peraltro, va valutata l'opportunità di dare seguito, con le modalità previste dalla citata disciplina ex art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla stabilizzazione del personale in posizione di comando o fuori ruolo che abbia già prodotto istanza di inquadramento presso l'amministrazione dove presta servizio, nel periodo di vigenza dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2006.

Roma, 26 aprile 2006

Il Ministro per la funzione pubblica: BACCINI

06A04275

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. **9/06.**

Diffida obbligatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro

All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa

All'INAIL - Direzione centrale rischi

All'ENPALS - Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza

All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO - Unità organizzativa vigilanza e coordinamento sedi

Al Comando Carabinieri Ispettorato lavoro

Al Comando generale della Guardia di Finanza

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento

Alla Regione Siciliana

Assessorato lavoro e previdenza sociale

Ispettorato reg.le del lavoro - Palermo

Ispettorato reg.le del lavoro - Catania

Nella prima fase di applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 sono emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente circolare n. 24/2004.

Quanto al carattere obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Pertanto, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso.

Relativamente alla sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o

meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

Peraltro, tutte le violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile. Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento.

Il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie — quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro — ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di «legislazione sociale» ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.

Al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO

DIFFIDA OBBLIGATORIA: ELENCO DEGLI ILLECITI SANABILI

Libro di matricola - Gestione INAIL:

art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di matricola.

Diffida pari a € 25;

art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 1.

Diffida pari a € 25.

Libro di matricola - Gestione INPS:

art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di matricola.

Diffida pari a € 5;

art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell'autorizzazione I.N.P.S. alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).

Diffida pari a € 51.

Libro di paga - Gestione INAIL:

art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per essere sprovvisto del libro di paga.

Diffida pari a € 25;

art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all'art. 20, comma 1, punto 2).

Diffida pari a € 25.

art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga - sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.

Diffida pari a € 25.

Libro di paga - Gestione INPS:

art. 134, regio decreto n. 3184/1923, per essere sprovvisto del libro di paga.

Diffida pari a € 5;

art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.

Diffida pari a € 51.

Registro d'impresa:

art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per essere sprovvisto del registro d'impresa.

Diffida pari a € 103;

art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 375/1993, per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni.

Diffida pari a € 103;

art. 9-*quater*, comma 18, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver compilato in modo infedele il registro d'impresa.

Diffida pari a € 258.

Registro degli infortuni:

art. 4, comma 5, lettera *o)*, decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non essere fornito del registro degli infortuni.

Diffida pari a € 516.

art. 4, comma 5, lettera *o)*, decreto legislativo n. 626/1994, sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 242/1996, per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

Diffida pari a € 516.

Cartella sanitaria:

art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unita produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

Diffida pari a € 516.

Nominativo RSPP:

art. 8, comma 11, decreto legislativo n. 626/1994, per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Diffida pari a € 516.

Riunione periodica:

art. 11, decreto legislativo n. 626/1994, per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Diffida pari a € 516.

Notifica preliminare:

art. 11, decreto legislativo n. 494/1996, per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

Diffida pari a € 516.

PSC e POS a disposizione del RLS:

art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a € 516.

Trasmissione del PSC alle imprese esecutrici:

art. 13, comma 2, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a € 516.

Trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione:

art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 494/1996, per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a € 516.

Collocamento ordinario:

art. 9-*bis*, comma 2, decreto-legge n. 510/1996, convertito da legge n. 608/1996, per aver omesso di inviare al Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Diffida pari a € 100.

Collocamento obbligatorio:

art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1.

Diffida pari a € 129, maggiorata di € 6,25 per ogni giorno di ritardo;

art. 15, comma 4, legge n. 68/1999, per non aver provveduto a coprire la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione.

Diffida pari a € 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato.

Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti:

art. 10, comma 2, legge n. 113/1985, per l'omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge.

Diffida pari a € 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto;

art. 5, legge n. 113/1985, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni);

art. 10, comma 1, legge n. 113/1985.

Diffida pari a € 105,70.

Collocamento obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non vedenti:

art. 5, legge n. 29/1994, per l'omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti all'obbligo di un terapista della riabilitazione non vedente.

Diffida pari a € 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto;

art. 5, legge n. 29/1994, per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n. 29/1994.

Diffida pari a € 105,70.

Dichiarazione di assunzione:

art. 4-*bis*, comma 2, decreto legislativo n. 181/2000 come sostituito dall'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 297/2002, per non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l'espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e dell'orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee.

Diffida pari a € 250.

Obbligo di informazione:

art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all'estero per periodo superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.

Diffida pari a € 51;

art. 3, decreto legislativo n. 152/1997, per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Diffida pari a € 51.

Comunicazione INAIL:

art. 14, decreto legislativo n. 38/2000, per non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori.

Diffida pari a € 12,75.

Lavoro straordinario:

art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 66/2003, per aver omesso di: *(a)* evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; *(b)* retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

Diffida pari a € 25.

Diffida pari a € 154 se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giorni.

Lavoro festivo:

art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954 e art. 3, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.

Diffida pari a € 154;

art. 5, comma 1, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, e art. 2, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive.

Diffida pari a € 154;

art. 5, commi 2 e 3, legge n. 260/1949 sostituito dall'art. 1, legge n. 90/1954, per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo.

Diffida pari a € 154.

Richiamo alle armi:

art. 1, comma 2, e art. 4, legge n. 370/1955, per non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell'anzianità di servizio per il lavoratore.

Diffida pari a € 103.

Diffida pari a € 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori;

art. 4, legge n. 370/1955, per non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.

Diffida pari a € 103.

Diffida pari a € 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori.

Infortunio sul lavoro:

art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere denunciato all'INAIL, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico.

Diffida pari a € 258;

art. 53, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di denunciare per telegrafo all'INAIL, entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.

Diffida pari a € 258;

art. 53, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non avere indicato nella denuncia di infortunio le generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Diffida pari a € 258;

art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore d'opera dipendente.

Diffida pari a € 258.

Malattia professionale:

art. 53, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di trasmettere all'INAIL la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.

Diffida pari a € 258;

art. 53, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Diffida pari a € 258.

Prospetto di paga:

art. 1, commi 1 e 2 legge n. 4/1953, per non aver consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute.

Diffida pari a € 25;

art. 1, comma 2, legge n. 4/1953, per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.

Diffida pari a € 25;

art. 2, legge n. 4/1953, per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Diffida pari a € 25;

art. 3, legge n. 4/1953, per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli è stata consegnata la retribuzione.

Diffida pari a € 25.

Contratti collettivi di lavoro:

art. 1, legge n. 741/1959, per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia *erga omnes.*

Diffida pari a € 25.

Diffida pari a € 154 se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori;

art. 509 c.p., per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (articoli 2067 codice civile e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.

Diffida pari a € 103.

Cessazione del rapporto:

art. 21, comma 1, legge n. 264/1949, per non aver comunicato al Centro per l'impiego competente, entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

Diffida pari a € 100.

Consegna della denuncia delle retribuzioni:

art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

Diffida pari a € 2.

Lavoro a tempo determinato:

art. 6 , decreto legislativo n. 368/2001, per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato.

Diffida pari a € 25.

Diffida pari a € 154 se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori;

art. 6, decreto legislativo n. 368/2001, per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

Diffida pari a € 25.

Diffida pari a € 154 se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori.

Lavoro a domicilio:

art. 3, comma 1, legge n. 877/1973, per non essere iscritti nell'apposito registro dei committenti.

Diffida pari a € 645,50;

art. 3, comma 3, legge n. 877/1973, per non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue lavoro a domicilio.

Diffida pari a € 645,50;

art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio.

Diffida pari a € 258;

art. 3, comma 5, legge n. 877/1973, per non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione).

Diffida pari a € 258;

art. 3, comma 6, legge n. 877/1973, per non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, l'apposito registro dei lavoranti a domicilio.

Diffida pari a € 258;

art. 8, commi 1 e 3, legge n. 877/1973, per non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale.

Diffida pari a € 516;

art. 8, commi 3 e 4, legge n. 877/1973, per non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

Diffida pari a € 516;

art. 9, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.

Diffida pari a € 516;

art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo.

Diffida pari a € 516;

art. 10, comma 1, legge n. 877/1973, per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantità e la qualità di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le singole trattenute.

Diffida pari a € 516;

art. 10, comma 2, legge n. 877/1973, per non aver firmato, all'atto della consegna del lavoro affidato e all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio.

Diffida pari a € 258.

Lavoratori nello spettacolo:

art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l'inizio/il termine del rapporto di lavoro instaurato.

Diffida pari a € 10 per ciascun lavoratore;

art. 9, commi 1 e 2, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati.

Diffida pari a € 10 per ciascun lavoratore;

art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).

Diffida pari a € 258;

art. 11, decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947, per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).

Diffida pari a € 258.

Lavoratori marittimi:

art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unità navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

Diffida pari a € 500;

art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) fatto vistare e vidimare all'Autorità marittima competente il registro dell'orario.

Diffida pari a € 500;

art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 108/2005, per non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro dell'orario ai lavoratori marittimi.

Diffida pari a € 500.

Lavoro dei minori:

art. 8, comma 6, legge n. 977/1967 mod. dall'art. 9, decreto legislativo n. 345/1999, per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro.

Diffida pari a € 516.

Genitori lavoratori:

articoli 22 e 29, decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennità di maternità per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Diffida pari a € 516;

art. 34 , decreto legislativo n. 151/2001, per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l'indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi.

Diffida pari a € 516.

Parità di trattamento tra uomini e donne:

art. 9, comma 1, legge n. 125/1991. Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.

Diffida pari a € 103.

Lavoratori extracomunitari:

art. 22, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998 come modificato da art. 18, legge n. 189/2002, per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni dall'evento), allo sportello unico per l'immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.

Diffida pari a € 500 solo nei casi in cui il prefetto deleghi all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del lavoro.

Somministrazione irregolare:

art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 251/2004, per avere stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall'art. 21, comma 1, lettera *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)* e *k)*.

Diffida pari a € 250;

art. 21, comma 3 , decreto legislativo n. 276/2003, per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice.

Diffida pari a € 250.

Omesse e false registrazioni, denunce e comunicazioni:

art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Diffida pari a € 7,50 fino a 10 dipendenti; diffida pari a € 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti; diffida pari a € 154,75 oltre i 100 dipendenti;

art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda.

Diffida pari a € 7,50 fino a 10 dipendenti.

Diffida pari a € 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti.

Diffida pari a € 154,75 oltre i 100 dipendenti;

art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 - decreto ministeriale 19 settembre 2003, per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione della lavorazione.

Diffida pari a € 7,50 fino a 10 dipendenti.

Diffida pari a € 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti.

Diffida pari a € 154,75 oltre i 100 dipendenti;

art. 6, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 375/1993, per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede I.N.P.S. entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele.

Diffida pari a € 12;

art. 4, comma 5, decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989 come modificato dall'art. 2-*bis* decreto-legge n. 6/1993, convertito in legge n. 63/1993.

Per non aver comunicato all'INAIL in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.

Diffida pari a € 2,50;

art. 4, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

Diffida pari a € 2;

art. 30, legge n. 843/1978, per non aver presentato all'I.N.P.S., entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.

Diffida pari a € 6,25;

art. 1, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa.

Diffida pari a € 6,25;

art. 2, decreto-legge352/78, conv. in legge n. 467/78, per non aver comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo.

Diffida pari a € 6,25;

art. 7, decreto-legge n. 693/1980, convertito in legge n. 891/1980, per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all'imposta versata.

Diffida pari a € 6,25;

art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per non aver provveduto a denunciare all'INAIL le generalità della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.

Diffida pari a € 25;

art. 2, decreto-legge n. 352/1978, convertito in legge n. 467/1978, per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell'attività.

Diffida pari a € 25;

articoli 39 e 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955, per l'omessa comunicazione e trasmissione all'I.N.P.S. delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.

Diffida pari a € 51;

art. 10, comma 5, regio decreto-legge n. 636/1939 convertito in legge n. 1272/1939, per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta.

Diffida pari a € 129.

Omessi trattamenti previdenziali e assistenziali:

art. 1, decreto-legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980, per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia e di maternità ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.

Diffida pari a € 6,25;

art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennità spettante per invalidità temporanea ovvero l'intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL.

Diffida pari a € 25;

art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

Diffida pari a € 25;

art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

Diffida pari a € 25;

articoli 1, 33 e 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 797/1955 come modificato dalla legge n. 1038/1971, per non aver corrisposto ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.

Diffida pari a € 103.

06A04238

CIRCOLARE 23 marzo 2006, n. **10/06.**

Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e indicazioni operative.

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'INPS - Direzione centrale vigilanza sulle entrate e economia sommersa

All'INAIL - Direzione centrale rischi

All'ENPALS - Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza

All'INPGI - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA - Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO - Unità organizzativa vigilanza e coordinamento sedi

Al Comando Carabinieri Ispettorato lavoro

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento

Alla Regione Siciliana
- Assessorato lavoro e previdenza sociale
- Ispettorato regionale del lavoro - Palermo
- Ispettorato regionale del lavoro - Catania

I. Premessa.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, sulla «razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30» ed a seguito della circolare di questo Ministero n. 24 del 24 giugno 2004, sono sorte alcune questioni concernenti l'applicazione dell'art. 17 in materia di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, sulle quali si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti.

II. *Quorum* strutturale e *quorum* funzionale.

Ferma restando la composizione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro ed i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 24/2004, va chiarito che lo stesso è validamente costituito esclusivamente con la presenza dei tre componenti previsti dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 124/2004 mentre, ai fini della decisione del ricorso, si ritiene che operi il criterio della maggioranza.

Da ciò deriva che anche il componente eventualmente dissenziente con la decisione del Comitato è

comunque tenuto a sottoscrivere, ai fini di legittimità, la decisione del ricorso, potendo eventualmente far risultare il dissenso dal relativo verbale della seduta.

Va inoltre chiarito che i componenti della Commissione, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta, possono farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario con funzioni vicarie.

III. Competenza territoriale.

Si ritiene utile sottolineare che, sotto il profilo della competenza territoriale, il comitato cui spetta la decisione del ricorso va individuato in base alla sede dell'ufficio di provenienza del provvedimento impugnato (nel caso dunque degli enti/casse privi di struttura periferica autonoma avente competenza ad adottare provvedimenti di natura sanzionatoria, competente a decidere il ricorso è il comitato regionale ove è ubicata la sede centrale dei medesimi enti). Deve essere, comunque, esclusa l'utilizzabilità di ulteriori e diversi criteri quale, ad esempio, quello della sede legale dell'azienda ricorrente.

I ricorsi presentati presso un comitato regionale territorialmente non competente devono essere tempestivamente trasmessi al comitato competente individuato secondo i criteri citati e, in tal caso, i termini per la decisione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004 decorrono dal ricevimento del ricorso da parte del comitato tenuto a decidere.

IV. Provvedimenti oggetto di ricorso.

Sono ricorribili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004 «gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e (...) i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro».

Nel ribadire quanto già segnalato con circolare n. 24/2004 — secondo la quale gli atti effettivamente oggetto di ricorso sono le contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo delle DPL, le ordinanze-ingiunzione delle DPL ed i verbali di accertamento di INPS, INAIL e di altri enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria — va altresì osservato che il comitato risulta competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali di accertamento delle DPL afferenti al disconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro (ad es. assunzione da parte del genitore di un figlio convivente in assenza degli elementi comprovanti il vincolo di subordinazione).

Si sottolinea inoltre che, in caso di ricorso avverso verbali di accertamento congiunto del Ministero del lavoro e degli enti, lo stesso è da considerarsi ammissibile sempreché sussista il presupposto della verifica della qualificazione del rapporto di lavoro, anche qualora dovessero sussistere profili soltanto di natura previdenziale, e non violazioni di natura amministrativa. Qualora invece sussistano anche infrazioni di natura amministrativa, il termine assegnato per la regolarizzazione mediante una diffida adottata ex art. 13 decreto legislativo n. 124/2004 è da intendersi sospeso sino alla decisione sul ricorso.

L'autonomo provvedimento di diffida adottato ex art. 13 cit., invece, è da ritenersi non impugnabile ai sensi dell'art. 17 cit. in quanto la diffida rappresenta un atto avente una finalità compositiva dell'ordine giuridico violato, che non è rivolto peraltro necessariamente al trasgressore bensì al «datore di lavoro» (anche persona giuridica), e che non è immediatamente lesivo in quanto all'inottemperanza della diffida consegue comunque la contestazione della violazione al trasgressore, questa sì oggetto di ricorso ex art. 17.

Quanto invece ai verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo dell'I.N.P.S. che prevedono recuperi di contributi per sgravi non dovuti, diversi inquadramenti previdenziali ovvero imponibili non dichiarati, verbali che non sono dunque in alcun modo riferiti ad una diversa qualificazione del rapporto di lavoro posto in essere dalle parti, gli stessi non possono essere oggetto di impugnazione ex art. 17 ma saranno eventualmente oggetto di impugnazione innanzi ai competenti organi degli Istituti previdenziali.

V. Contenuti del ricorso e della decisione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, il comitato regionale per i rapporti di lavoro è competente a decidere in ordine alla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro.

Ferma restando la possibilità valutare l'ammissibilità del ricorso avanzato, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni in ordine all'oggetto della decisione del comitato.

Anzitutto, con riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro, si rileva che il comitato non può prescindere dai fatti storici accertati direttamente dal verbalizzante o avvenuti in sua presenza che possono essere messi in discussione solo attraverso querela di falso, ai sensi degli articoli 221 e segg. c.p.c.

Inoltre si segnala che l'oggetto della decisione del comitato, nelle ipotesi di qualificazione del rapporto di lavoro, è da intendersi riferito esclusivamente alla individuazione della tipologia contrattuale nella quale devono essere inquadrate le prestazioni lavorative rese, senza entrare nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale.

Un ulteriore profilo attiene alla verifica o meno da parte del comitato di eventuali irregolarità di carattere formale o procedimentale in riferimento all'atto impugnato. In proposito si ritiene che, qualora il ricorrente, oltre a sollevare questioni relative alla sussistenza e/o qualificazione del rapporto, sollevi altresì profili di irregolarità di natura procedimentale, il comitato (dunque su istanza del ricorrente e non d'ufficio) dovrà esaminare anche questi ultimi, per ovvie ragioni di economia dell'azione amministrativa, e potrà conseguentemente annullare l'atto impugnato anche soltanto per vizi non sostanziali.

L'eventuale rigetto del ricorso da parte dell'Organo regionale, sia mediante decisione espressa sia attraverso il formarsi del silenzio-rigetto, comporta la necessità da parte della Direzione provinciale del lavoro e degli enti previdenziali di uniformarsi ai contenuti della decisione adottata in ambito regionale. Ciò in quanto

la decisione del ricorso ha effetto vincolante per le pubbliche amministrazioni interessate, che peraltro fanno parte del collegio decidente mediante la partecipazione dell'organo di vertice a livello regionale. Ciò comporta che le stesse non possono nemmeno promuovere in sede giudiziaria un'eventuale azione di accertamento volta a vanificare la portata della decisione assunta dal comitato.

In caso di mancata decisione da parte del comitato il silenzio-rigetto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004 si forma con esclusivo riferimento al «merito» e cioè alla sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro e non anche in ordine ai profili formali o procedimentali dell'atto impugnato.

Da ciò consegue che la Direzione provinciale del lavoro può, in sede di istruttoria finalizzata all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, rilevare un vizio di natura formale o procedimentale, sul quale il comitato non si è pronunciato in quanto si è formato il silenzio rigetto per decorrenza dei termini, e procedere conseguentemente all'adozione dell'ordinanza di archiviazione.

Va ancora chiarito, da ultimo, che il ricorso al comitato regionale avverso la contestazione o notificazione di illecito amministrativo della Direzione provinciale del lavoro, nel caso in cui vi sia rigetto del ricorso stesso, preclude un ulteriore ricorso allo stesso Organo contro l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione della DPL, salvo che il secondo ricorso sia fondato su elementi nuovi e differenti rispetto a quelli contenuti nel ricorso avverso la contestazione o notificazione dell'illecito amministrativo espressamente evidenziati dal ricorrente.

VI. Termini del procedimento.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004, i ricorsi sono decisi nel termine di 90 giorni dal ricevimento degli stessi e non dalla data del provvedimento impugnato.

Ferma restando l'impugnabilità degli atti sopra evidenziati, la valutazione circa la ricevibilità, ammissibilità e procedibilità del ricorso è demandata ai soli Comitati regionali, presso i quali sono pertanto trasmessi i ricorsi erroneamente presentati alle Direzioni provinciali.

Appare inoltre opportuno che, nelle ipotesi in cui venga impugnato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 124/2004 un atto (contestazione o notificazione di illecito amministrativo delle DPL) che comporti consequenzialmente anche il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi, la Direzione del lavoro — in ossequio ai principi di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo — effettui le relative comunicazioni agli enti previdenziali solo successivamente alla decisione del comitato ovvero allo scadere del termine per la formazione del silenzio-rigetto, al fine di non avviare procedure di recupero che potrebbero poi essere vanificate dalla decisione dell'Organo collegiale.

VII. Istruttoria del ricorso.

Nel ribadire quanto già segnalato con circolare n. 24/2004 si ricorda che:

l'istruttoria del ricorso è a cura del segretario del comitato, individuato dal direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica ispettiva, con specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale partecipa alle sedute del comitato in veste di relatore. In proposito si evidenzia che il direttore della DRL può valutare l'opportunità di nominare anche più segretari in relazione al numero dei ricorsi da istruire;

per le problematiche previdenziali e assicurative i segretari del comitato possono farsi assistere da funzionari degli enti appositamente individuati che possono essere nominati, da parte del direttore della DRL, segretari aggiunti.

I segretari del comitato, al fine di procedere all'istruttoria dei ricorsi assegnati, provvedono a richiedere alle DPL ovvero agli enti interessati la trasmissione degli atti o dei provvedimenti relativi unitamente a qualsiasi documentazione idonea a provare gli esiti dell'accertamento oggetto di impugnazione.

Con riferimento agli atti impugnati emessi dalle DPL, si precisa che le richieste istruttorie devono essere inoltrate, rispettivamente, al Servizio ispezione lavoro ove oggetto di impugnativa sia la contestazione/notificazione di illecito o il verbale di insussistenza del rapporto di lavoro ovvero all'ufficio affari legali e contenzioso ove il ricorso abbia ad oggetto l'ordinanza ingiunzione.

VIII. Impugnabilità della decisione del comitato.

Quanto alla impugnabilità della decisione del comitato che respinge il ricorso occorre anzitutto sottolineare che la stessa non è impugnabile innanzi agli organi di giustizia amministrativa in quanto la materia oggetto di esame rientra tipicamente nella sfera dei diritti soggettivi ed è quindi demandata in termini giurisdizionali alla competenza del giudice del lavoro.

Da ciò consegue che può ritenersi ammissibile l'impugnazione della decisione negativa del comitato dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro individuato, quanto alla competenza territoriale, nel giudice del capoluogo di regione sede del comitato.

In proposito si rileva che l'istruttoria e la rappresentanza e difesa dell'amministrazione in siffatti giudizi, ove l'Avvocatura distrettuale non intenda procedere direttamente, è demandata all'ufficio legale e contenzioso della DRL sede del comitato.

Il ricorrente, inoltre, potrà rivolgersi all'A.G. nelle ipotesi di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro (art. 22, legge n. 689/1981, Tribunale monocratico con funzioni di giudice unico) e avverso i verbali di accertamento degli enti previdenziali (art. 8, legge n. 533/1973, Tribunale monocratico in veste di giudice del lavoro), considerato anche l'effetto sospensivo di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 124/2004.

IX. Ricorsi avverso diffida accertativa per crediti patrimoniali: composizione del comitato.

L'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004 stabilisce che nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 dello stesso articolo è

ammesso ricorso davanti al comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

A tal proposito sarà cura del comitato richiedere una designazione comune alle organizzazioni dei datori di lavoro e un'altra designazione comune alle organizzazioni dei lavoratori.

Si precisa peraltro che tale criterio non può subire alcuna deroga e pertanto la designazione dei componenti aggiuntivi non potrà essere presa in considerazione nell'ipotesi in cui la rappresentanza sindacale o datoriale non risulti comparativamente più rappresentativa a livello nazionale.

In mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del medesimo art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004, il comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria.

Anche in composizione integrata, ai fini del *quorum* strutturale, il comitato è validamente costituito con la sola presenza del direttore della Direzione regionale del lavoro, del direttore regionale dell'INPS e dal direttore regionale dell'INAIL.

Nel caso in cui uno soltanto dei membri designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali si presenti alla riunione del comitato, questo può considerarsi regolarmente costituito e procedere alla valutazione del ricorso. Ugualmente potrà dirsi nell'eventualità in cui una sola delle due parti ometta di designare il proprio rappresentante entro il termine di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 124/2004.

Roma, 23 marzo 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

06A04239

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze pericolose.

Il testo integrale delle indicazioni formulate, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, rivolte a tutte le strutture e le componenti del servizio nazionale di protezione civile, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 6 aprile 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 87 del 13 aprile 2006, è consultabile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it

06A04254

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Approvazione del piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle articolazioni territoriali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A.

Con decreto ministeriale n. 943 del 22 marzo 2006, è approvato ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 454/1999, il Piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle articolazioni territoriali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - C.R.A., di Roma.

Per la consultazione del testo integrale del Piano di organizzazione si rinvia al sito internet: www.entecra.it

06A04219

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Cerreto Guidi, Zoppola e Zogno

Con decreto 16 febbraio 2006, n. 73, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 2006, reg. n. 1, foglio n. 208, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Vincio nel comune di Cerreto Guidi (Firenze) della superficie di mq 8.269, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 5 p.lle n. 9, 69, 71, 74, 75 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 7 aprile 2003 dall'Agenzia del demanio filiale di Firenze che costituisce parte integrante del citato decreto.

Con decreto 7 luglio 2005, n. 318, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 2006, reg. n. 1, foglio n. 209, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Fiume nel comune di Zoppola (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40 p.lle 698, 699, 700, 701, 704, 705 della superficie di mq 10.920 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 3 dicembre 2001 dall'Agenzia del demanio filiale di Pordenone che costituisce parte integrante del citato decreto.

Con decreto 27 febbraio 2006, n. 81, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 2006, reg. n. 1, foglio n. 207, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di ex alveo del fiume Brembo nel comune di Zogno (Bergamo), distinti nel catasto del comune medesimo al foglio logico n. 9, foglio fisico n. 14, map.li n. 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8186, fogli fisici n. 14-15 map.le 8187 della superficie complessiva di mq 15.850, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 6 ottobre 2004 in scala 1:2.000 dall'Agenzia del demanio filiale di Bergamo che costituiscono parte integrante del citato decreto.

06A04226-06A04227-06A04228

Autorizzazione, alla società Sicil Power S.p.a., alle emissioni in atmosfera derivanti agli impianti di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., nel comune di Mazzarrà S. Andrea.

Con decreto, in data 27 aprile 2006, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, la società Sicil Power S.p.a. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti agli impianti di pretrattamento della frazione residuale dei r.s.u., nel comune di Mazzarrà S. Andrea (Messina).

06A04277

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sirmin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 288 del 20 marzo 2006

Medicinale: SIRMIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Prodotti Formenti S.r.l. (codice fiscale 04485620159) con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 035149018 - «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml.

È ora trasferita alla società: Almus S.r.l. (codice fiscale 01575150998) con sede legale e domicilio fiscale in via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diaxone»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 289 del 20 marzo 2006

Medicinale: DIAXONE.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmavis S.a.s. di Mondì Pietro e C. (codice fiscale 91007660375) con sede legale e domicilio fiscale in via Rizzoli, 1 - 40121 Bologna.

Confezioni:

A.I.C. n. 036314019 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 036314021 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala 3,5 ml;

A.I.C. n. 036314033 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala 10 ml;

A.I.C. n. 036314045 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone,

è ora trasferita alla società: Euro-Pharma S.r.l. (codice fiscale 06328630014) con sede legale e domicilio fiscale in corso Tassoni, 25 - 10143 Torino.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04143

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dornepam»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 290 del 20 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: DORNEPAM.

Confezione: A.I.C. n. 036152015 - «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml,

è ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04148

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pranizer»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 291 del 20 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l. (codice fiscale 03589790587) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Medicinale: PRANIZER.

Confezioni:

«0,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036036010;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036036022;

«2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 036036034;

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 036036046,

è ora trasferita alla società: «Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone RK».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 292 del 20 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE RK.

Confezione: «125 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026044026,

è ora trasferita alla società: «Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale: da Atenololo Clortalidone RK a Atenololo Clortalidone Tad.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Errekam»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 293 del 20 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Medicinale: ERREKAM.

Confezione: A.I.C. n. 033365014 - «20 mg soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml,

è ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fastjekt»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 294 del 20 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allergopharma Joachim Ganzer KG con sede legale e domicilio in Hermann-Korner-Str. 52 - 21465 Reinbeck (Germania).

Medicinale: FASTJEKT.

Confezioni:

A.I.C. n. 028505016 - «adulti soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05 ml;

A.I.C. n. 028505028 - «bambini soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05 ml,

è ora trasferita alla società: Merck S.p.a. (codice fiscale 03350760967) con sede legale e domicilio fiscale in via Stephenson Giorgio, 94 - 20157 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maftidin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 295 del 20 marzo 2006

Medicinale: MAFTIDIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Medica S.r.l. (codice fiscale 01728220037) con sede legale e domicilio fiscale in Baluardo Lamarmora, 4 - 28100 Novara.

Confezione A.I.C. n. 036549018 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente 3 ml,

è ora trasferita alla società: Proge Farm S.r.l. (codice fiscale 01419800030) con sede legale e domicilio fiscale in Baluardo La Marmora, 4 - 28100 Novara.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04157

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Carbolithium» e «Dopacard».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 296 del 20 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Elan Pharma International LTD con sede legale e domicilio in Wil House Shannon Business Park - Shannon, County Clare (Irlanda).

Medicinale: CARBOLITHIUM.

Confezioni:

50 capsule 150 mg - A.I.C. n. 024597015;

50 capsule 300 mg - A.I.C. n. 024597039.

Medicinale: DOPACARD.

Confezione: «1% soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale 5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 033511015.

Sono ora trasferite alla società: Zeneus Pharma Limited con sede legale e domicilio in The Magdalen Centre - Oxford Science Park - Oxford - Oxfordshire OX4 4GA (Gragn Bretagna).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Capsolin»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 297 del 20 marzo 2006

Medicinale: CAPSOLIN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Confezione: A.I.C. n. 006903025 - Pomata 40 g,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04160

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dermocortal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 298 del 20 marzo 2006

Medicinale: DERMOCORTAL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Confezione A.I.C. n. 025774011 - «5 mg/g crema» tubo 20 g,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04141

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leviogel»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 300 del 20 marzo 2006

Medicinale: LEVIOGEL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chefaro Pharma S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Confezione: A.I.C. n. 033428018 - «1% gel» tubo 50 g,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macrolax»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 301 del 20 marzo 2006

Medicinale: MACROLAX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Confezione A.I.C. n. 028271017 - «30 g/120 ml + 0,2 g/120 ml soluzione rettale» flacone 120 ml,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polised»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 302 del 20 marzo 2006

Medicinale: POLISED.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chefaro Pharma Italia S.r.l (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Confezioni:

A.I.C. n. 010519054 - 20 capsule orosolubili menta (sospesa);

A.I.C. n. 010519066 - 20 capsule orosolubili liquirizia (sospesa);

A.I.C. n. 010519078 - «2 g+0,1 g sciroppo» 1 flacone 180 g,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04158

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algonapril»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 304 del 20 marzo 2006

Medicinale: ALGONAPRIL.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033294012;

«500 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa) - A.I.C. n. 033294024;

«500 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033294036,

è ora trasferita alla società: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04156

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac OP Pharma».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 305 del 20 marzo 2006

Medicinale: DICLOFENAC OP PHARMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società O.P. Pharma S.r.l. (codice fiscale 11807680159) con sede legale e domicilio fiscale in via Torino, 51 - 20123 Milano.

Confezione A.I.C. n. 036053015 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» - 21 compresse,

è ora trasferita alla società Hexal AG, con sede legale e domicilio fiscale in Industriestrasse, 25, D83607 Holzkirchhen, Germania.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale: da «Diclofenac OP Pharma», a «Diclofenac Hexal AG».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulis»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 307 del 20 marzo 2006

Medicinale: ULIS.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Globalpharm S.r.l. (codice fiscale 07761800635) con sede legale e domicilio fiscale in via Ferrante Imparato, 190 - 80100 Napoli.

Confezioni:

A.I.C. n. 024612071 - 30 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 024612083 - 30 bustine 800 mg,

è ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoplus»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 308 del 20 marzo 2006

Medicinale: KETOPLUS.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pantafarm S.r.l. (codice fiscale 07441660631) con sede legale e domicilio fiscale in via Palestro, 14 - 00185 Roma.

Confezioni:

A.I.C. n. 032901011 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 032901023 - «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 032901035 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 032901047 - «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule,

è ora trasferita alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algofen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 309 del 20 marzo 2006

Medicinale: ALGOFEN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Confezione: A.I.C. n. 023766025 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina D.N.P.».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 311 del 20 marzo 2006

Medicinale: MESALAZINA D.N.P.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D.N.P. Dietetic Nutritional Products S.r.l. (codice fiscale 11827030153) con sede legale e domicilio fiscale in via Francesco Petrarca, 22 - 20123 Milano.

Confezioni:

A.I.C. n. 035386010 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 035386022 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 035386034 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035386046 - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035386059 - «500 mg supposte» 20 supposte,

è ora trasferita alla società: Tad Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 04827870967) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale: da «Mesalazina D.N.P.», a «Mesalazina Tad».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Necobat»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 312 del 20 marzo 2006

Medicinale: NECOBAT.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a. (codice fiscale 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Confezioni:

A.I.C. n. 036516019 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 036516021 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 036516033 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036516045 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vegetallumina»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 313 del 20 marzo 2006

Medicinale: VEGETALLUMINA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00748210150) con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali n. 1 - 20148 Milano.

Confezioni:

pomata g 40 (sospesa) - A.I.C. n. 000444012;

gel tubo g 40 (sospesa) - A.I.C. n. 000444036;

«100» gel tubo g 20 (sospesa) - A.I.C. n. 000444051;

«100» gel tubo g 40 - A.I.C. n. 000444063;

«100» gel tubo g 80 (sospesa) - A.I.C. n. 000444075;

«spray» flacone 40 ml - A.I.C. n. 000444087,

è ora trasferita alla società: Pietrasanta Pharma S.p.a. (codice fiscale 01194030464) con sede legale in via S. Francesco n. 67 - 55049 Viareggio (Lucca).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methergin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 438 del 30 marzo 2006

Medicinale: METHERGIN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1 - c.a.p. 21040 Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 004225013 - gocce os 10 ml;

A.I.C. n. 004225025 - «0,2 mg soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 004225037 - 15 confetti 0,125 mg;

a:

A.I.C. n. 004225013 - «0,25 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 004225025 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 004225037 - «0,125 mg compresse rivestite» 15 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A04139

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «En»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 440 del 30 marzo 2006

Medicinale: EN.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 52 - 04010 Campoverde di Aprilia (Latina) - codice fiscale 00076670595.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023593078 - «gocce orali» 20 ml, varia in «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 023593080 - «im iv fleboclisi» 3 fiale 0,5 mg, varia in «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04140

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Polifluidil» e «Polimucil».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 446 del 30 marzo 2006

Le titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati alla società Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare n. 36 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale: POLIFLUIDIL.

Confezione: «1,5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 035028012.

Medicinale: POLIMUCIL.

Confezione: «250 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 025463062,

sono ora trasferite alla società Laboratorio Farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede (Pavia).

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04155

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, biennio economico 2004/2005

Il giorno 11 aprile 2006, alle ore 17, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente, Cons. Raffaele Perna *firmato*

e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

per le Confederazioni sindacali :

CGU *firmato*

CGIL *firmato*

CISL *firmato*

UIL *firmato*

CONFSAL *firmato*

per le Organizzazioni Sindacali **:**

UNIONE ARTISTI UNAMS *firmato*

CGIL SNUR AFAM *firmato*

CISL UNIVERSITA' *firmato*

UIL AFAM *firmato*

SNALS - CONFSAL *firmato*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, come da autorizzazione del Ministro della Funzione Pubblica pervenuta con nota n.15591/06 dell'11.04.06-

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale, relativo al personale del comparto AFAM, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2005.

Art. 2.

Impegno orario dei docenti

1. In conseguenza dei processi di riforma in atto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, l'impegno orario dei docenti delle istituzioni accademiche verrà definito con sequenza contrattuale da aprirsi entro trenta giorni dalla firma definitiva del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 3.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari previsti dalla tabella 3 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 febbraio 2005, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella *A* ed alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi tabellari annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella tabella *B*.

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella *A* hanno effetto integralmente sulla 13ª mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della tabella *A* sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 5.

Compenso individuale accessorio per il personale tecnico e amministrativo

1. Il compenso individuale accessorio previsto dall'art. 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005 per il personale tecnico e amministrativo è incrementato nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella *C*.

Art. 6.

Retribuzione professionale docenti

1. La retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 70 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alla scadenza indicata nella allegata tabella *D*.

2. Ai docenti incaricati della direzione dell'istituto AFAM è corrisposta la retribuzione professionale docenti.

Art. 7.

Indennità di amministrazione

1. L'indennità di amministrazione prevista dall'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella *E*.

Art. 8.

Fondo dell'istituzione

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, già definite ai sensi dell'art. 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, sono incrementate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:

€ 18,80 mensili pro-capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di personale educativo in servizio al 31 dicembre 2003;

€ 13,40 mensili pro-capite per 13ª mensilità per ogni unità di personale tecnico e amministrativo in servizio al 31 dicembre 2003.

2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 alimenteranno il fondo per le istituzioni accademiche solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo-Parti sociali del 27 maggio 2005.

Art. 9.

Disposizioni transitorie per personale ATA a tempo determinato

1. Le istituzioni accademiche segnaleranno al MIUR l'eventuale presenza in servizio di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato che ancora rivesta la pregressa qualifica scolastica di «responsabile amministrativo». Il MIUR, in analogia a quanto già previsto dall'art. 34, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro scuola del 26 maggio 1999, indicherà una sede nazionale per lo svolgimento di un corso di formazione modulare che consenta al predetto personale di collocarsi a tempo determinato nell'area EP1 del contratto collettivo nazionale di lavoro AFAM del 16 febbraio 2005.

2. Il corso di cui al precedente comma ha natura di attività formativa in servizio.

Art. 10.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005.

TABELLA *A*

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2004 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Coadiutore	Assistenti amministrativi	Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio	Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico	Direttore dell'ufficio di ragioneria	Direttore amministrativo	Docente di seconda fascia	Docente di prima fascia
da 0 a 2	24,72	27,69	29,67	31,66	36,61	41,29	34,02	41,29
da 3 a 8	25,20	28,32	30,37	32,52	37,68	42,79	35,95	42,79
da 9 a 14	26,94	30,54	32,88	35,16	40,98	47,29	39,03	47,29
da 15 a 20	28,57	32,64	35,26	38,23	44,84	51,78	42,84	51,78
da 21 a 27	30,16	34,76	37,65	41,22	48,96	55,02	47,68	55,02
da 28 a 34	31,37	36,27	39,35	44,17	53,20	58,52	50,86	58,52
da 35	32,22	37,42	40,66	46,37	57,32	62,01	53,39	62,01

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Coadiutore	Assistenti amministrativi	Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio	Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico	Direttore dell'ufficio di ragioneria	Direttore amministrativo	Docente di seconda fascia	Docente di prima fascia
da 0 a 2	30,08	33,70	36,10	38,53	44,55	46,60	44,69	46,60
da 3 a 8	30,66	34,45	36,95	39,57	45,85	48,30	47,25	48,30
da 9 a 14	32,78	37,16	40,01	42,78	49,87	53,38	51,35	53,38
da 15 a 20	34,76	39,72	42,90	46,52	54,56	58,44	56,40	58,44
da 21 a 27	36,70	42,30	45,81	50,16	59,57	63,10	62,34	63,10
da 28 a 34	38,17	44,13	47,89	53,75	64,73	67,05	66,55	67,05
da 35 a	39,20	45,54	49,48	56,42	69,74	70,99	69,91	70,99

TABELLA *B*

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.2.2005 (valori per 12 mensilità)

	Coadiutore	Assistenti amministrativi	Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio	Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico	Direttore dell'ufficio di ragioneria	Direttore amministrativo	Docente di seconda fascia	Docente di prima fascia
da 0 a 2	13.686,87	15.332,59	16.424,47	17.530,50	20.270,56	23.072,28	19.086,98	23.072,28
da 3 a 8	13.952,67	15.677,16	16.813,66	18.004,40	20.860,69	23.915,05	20.168,86	23.915,05
da 9 a 14	14.916,30	16.907,69	18.204,20	19.464,23	22.689,43	26.429,99	21.899,57	26.429,99
da 15 a 20	15.815,60	18.073,08	19.521,31	21.169,07	24.823,72	28.937,94	24.034,63	28.937,94
da 21 a 27	16.701,00	19.245,48	20.846,03	22.823,90	27.106,91	30.758,04	26.747,96	30.758,04
da 28 a 34	17.368,81	20.080,32	21.789,29	24.456,43	29.452,81	32.715,42	28.529,70	32.715,42
da 35 a	17.836,91	20.720,17	22.512,44	25.672,21	31.734,79	34.666,31	29.949,88	34.666,31

TABELLA *C*

AUMENTI COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO

Personale ATA	CIA dal 1.1.2003	Aumenti dal 1.1.2004	Aumenti dal 1.2.2005	Aumenti Totale	CIA dal 1.2.2005
Area B/C/D	€ 52,83	€ 4,32	€ 8,37	€ 12,69	€ 65,52
Area A	€ 48,25	€ 3,95	€ 7,64	€ 11,59	€ 59,84

TABELLA *D*

AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE

Fasce anzianità	*RPD dal 1.1.2003*	*Aumenti*	*RPD dal 1.2.2005*
Da 0 a 14 anni	€ 143,55	€ 6,09	€ 149,64
Da 15 a 27 anni	€ 176,93	€ 7,30	€ 184,23
Da 28 anni	€ 216,45	€ 11,76	€ 228,21

TABELLA *E*

AUMENTI INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

Personale ATA	Indennità annua dal 1.1.2003	Aumenti mensili dal 1.1.2004	Aumenti mensili dal 1.2.2005	Aumenti mensili Totale	Indennità annua dal 1.2.2005
Direttori amministrativi e Direttori dell'ufficio di ragioneria	€ 1.586,55	€ 4,32	€ 8,37	€ 12,69	€ 1.738,83

06A04257

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-101) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.